

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1383-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE GENERALE SPEZIA)

Comunicata alla Presidenza il 10 aprile 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981
e bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 aprile 1981
(V. Stampato n. 2036) con le modificazioni derivanti dalle Note di varia-
zioni presentate dal Ministro del tesoro (Andreatta) di concerto col
Ministro del bilancio e della programmazione economica (La Malfa)
(V. Stampati nn. 2036-bis e 2036-ter)*

**presentato dal Ministro del Tesoro
di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 aprile 1981*

Nel presente stampato sono pubblicate anche le relazioni sugli stati di previsione della spesa dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica (relatore D'Amelio) e delle partecipazioni statali (relatore Rosa).

I rapporti delle Commissioni permanenti sugli altri stati di previsione della spesa, gli ordini del giorno accolti dal Governo, nonché gli ordini del giorno e gli emendamenti dichiarati improponibili, non accolti o respinti, sono contenuti nel separato stampato N. 1383-A/Allegato.

I N D I C E

RELAZIONE GENERALE SUL BILANCIO (relatore generale Spezia) . . .	Pag. 5
Sez. I — Relazione sullo stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica (relatore D'Amelio) . . .	» 21
Sez. II — Relazione sullo stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali (relatore Rosa)	» 25
DISEGNO DI LEGGE	» 33

RELAZIONE GENERALE SUL BILANCIO

(RELATORE SPEZIA)

ONOREVOLI SENATORI. — In via preliminare faccio presente che le mie considerazioni riguarderanno l'impostazione generale sia dell'entrata (tabella 1) che della spesa relative all'anno finanziario 1981; mi soffermerò infine brevemente sui saldi finali previsti nel bilancio pluriennale.

La metodologia di impostazione del disegno di legge di bilancio presentato dal Governo ha subito quest'anno una sostanziale riconsiderazione rispetto ai due anni scorsi, a partire dai quali, cioè, si è data applicazione alla legge di riforma della contabilità generale dello Stato (legge 5 agosto 1978, n. 468), soprattutto per ciò che riguarda i rapporti tra questo strumento ed il disegno di legge finanziaria.

Infatti, mentre nel passato si era preferita una anticipata recezione nel disegno di legge di bilancio di tutte le proposte normative contenute nel disegno di legge finanziaria, si è preferito quest'anno presentare un bilancio « sulla base della legislazione vigente »: con tale definizione intendendosi un assetto del bilancio che, pur comprendendo tutta quella serie di decisioni ad esso pertinenti, non scontasse invece quelle derivanti dal disegno di legge finanziaria, contemporaneamente presentato.

Tale mutamento di indirizzo era stato peraltro auspicato in sede parlamentare al fine di evitare le difficoltà che erano sorte in sede procedurale (di comprensione della quantità e della qualità della manovra) per l'approvazione della legge finanziaria ed ai fini della autorizzazione dell'esercizio provvisorio.

Per quanto la caratteristica della legge finanziaria debba essere quella di contenere norme la cui introduzione presenti caratteri di urgenza, per l'immediata incidenza che

ne deriva sulla struttura dei flussi e dei saldi di bilancio — per cui una sua approvazione ad esercizio avanzato non consente quegli effetti correttivi che ne erano il presupposto — va riaffermato il carattere complessivo di legge di « programma per l'anno » che essa assume: le indicazioni dei fondi speciali relativi alle nuove proposte legislative costituiscono solo uno degli elementi sintomatici di tale valenza programmatica.

Le « correzioni » ed il « nuovo programma » caratterizzano all'unisono la legge finanziaria, e quindi, per evitare l'approvazione di una legge finanziaria « ridotta », nella ipotesi di un esame parlamentare della medesima che si prolungasse oltre i termini del 31 dicembre, e per consentire una più ortodossa autorizzazione all'esercizio provvisorio (lo scorso anno è stata concessa introducendo una serie di norme la cui sede propria di decisioni era la legge finanziaria), è sembrata opportuna una riconsiderazione dell'intero impianto del disegno di legge di bilancio, soprattutto per ciò che riguarda le questioni del ricorso al mercato, dei fondi speciali, e delle leggi pluriennali di spesa, e ciò al fine di rendere logicamente desiderabile, ma non giuridicamente pregiudiziale, l'approvazione della legge finanziaria prima della legge di bilancio.

Per quanto concerne le leggi pluriennali di spesa si è infatti deciso di iscrivere nel disegno di legge di bilancio gli stanziamenti previsti, sempre per l'anno in questione, dalla legge finanziaria approvata in precedenza; viene inoltre iscritto nel bilancio il saldo « risparmio pubblico » derivante dalla mera contrapposizione delle partite contabili di entrata e di spesa, riservandosi alla legge finanziaria il compito di definire il « limite » su cui occorre attestarsi; vengono inoltre iscritte in bilancio le proiezioni dei fondi

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

speciali, deliberati con la legge finanziaria precedente, a valere sui quali insistono iniziative legislative in sede parlamentare, e di cui era già previsto con il bilancio pluriennale approvato — seppure in maniera aggregata — lo sviluppo negli anni successivi.

Il rapporto tra legge di bilancio e legge finanziaria si viene a porre in una posizione di complementarità formale, essendo volta la seconda a modificare i dati del primo. Dalla mancata approvazione della seconda entro la data di inizio del nuovo esercizio viene a derivare una scarsa incisività della manovra stessa, caratterizzata appunto dalla immediatezza di esecuzione, se non la sua frustrazione; il ritardo con cui viene impostato il nuovo programma di spesa, provoca le conseguenze immaginabili in relazione alla attività legislativa. L'intento di razionalizzazione fin qui esplicitato va perseguito con particolare attenzione nella sede parlamentare, ove occorre verificare l'efficacia di questa impostazione anche al fine di trarne le dovute conseguenze in ordine ai profili di copertura delle nuove iniziative di spesa presentate durante l'esame del bilancio e fino all'approvazione della legge finanziaria.

La stessa affermazione di considerare « programmatico » il quadro degli andamenti pluriennali che derivano dai riflessi finanziari delle norme contenute nella legge finanziaria approvata, fatta dal Governo nella relazione al disegno di legge di bilancio, va attentamente valutata, proprio in considerazione di quello che ragionevolmente può essere oggi considerato un bilancio pluriennale programmatico in un ambito economico in cui i presupposti hanno un carattere di volatilità mai riscontrato in passato.

È forse opportuno richiamarsi ai risultati dell'esperienza tedesca in materia di programmazione finanziaria: questa deve essere un metodo per il raggiungimento graduale e progressivo degli obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica, piuttosto che lo strumento che soddisfa, con l'utilizzo di risorse future, le esigenze derivanti dalle priorità attuali dei bisogni.

La necessità di far fronte alle esigenze che si manifesteranno in futuro, oggi appun-

to non prevedibili, impone infatti di non utilizzare a fondo, impiegandoli già tutti, i margini finanziari realmente ipotizzabili, e consiglia di impostare solo quei progetti che hanno una immediata incidenza e dei quali occorre valutare, in questo sostanziosamente la programmazione finanziaria, gli oneri attuali e le loro tendenze espansive, nel quadro delle compatibilità economiche e degli obiettivi presenti.

I. — Le previsioni di competenza del progetto di bilancio 1981, redatte a legislazione vigente e corrette con la « nota di variazioni » depositata dal Governo alla Camera il 12 dicembre dello scorso anno, si riepilogano, nei dati di sintesi, come appresso:

	(miliardi di lire)
Entrate tributarie	86.800
Altre	19.321
Totale entrate finali . . . (a)	106.121
Spese correnti	126.573
Spese in conto capitale	25.518
Totale spese finali . . . (b)	152.091
Rimborso di prestiti (c)	11.876
Spese complessive (d)	163.967

Risultati differenziali:

Saldo netto da finanziare (b — a)	— 45.970
Ricorso al mercato (d — a)	— 57.846

Il prospetto evidenzia per le operazioni finali una previsione di miliardi 106.121 per le entrate e di 152.091 miliardi per le spese, determinando un saldo netto da finanziare di 45.970 miliardi.

Aggiungendo a tale ultima risultanza l'entità delle spese per rimborso prestiti, previste in 11.875 miliardi, il progetto di bilancio fa registrare un dato contabile di ricorso al mercato di 57.846 miliardi.

L'indicato ammontare di miliardi 106.121 per le entrate finali, si riferisce in partico-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lare, per miliardi 86.800 al comparto tributario e per miliardi 19.321 alle altre entrate. Nell'ambito delle entrate tributarie il peso delle imposte dirette (reddito e patrimonio) incide per il 51 per cento, la restante parte attribuendosi alla imposizione indiretta. La rimanente quota di entrate finali, pari a miliardi 19.321 si riferisce per miliardi 19.182 alle entrate extratributarie e per 139 miliardi a quelle per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti.

Per le spese finali la previsione di miliardi 152.090 attiene per 126.573 miliardi ad oneri classificati correnti e per miliardi 25.518 a spese in conto capitale.

La previsione di miliardi 11.875 relativa alle spese per rimborso prestiti, più contenuta rispetto a quella del 1980, consegue al concreto andamento dei piani di ammortamento ed alle effettive scadenze dei titoli.

Non va tuttavia dimenticato che le grandezze dianzi sinteticamente illustrate scontano gli effetti del criterio della legislazione invariata; per un più puntuale quadro di riferimento dei volumi e delle risultanze differenziali del bilancio 1981 è infatti necessario tener conto delle implicazioni scaturite dal disegno di legge finanziaria testè approvato dalla Camera dei deputati.

II. — Le implicazioni del disegno di legge finanziaria, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, si quantificano in miliardi 26.472,5, così ripartiti:

Articolato	miliardi	1.897,5
Tabella A	»	5.558,8
Fondo speciale di parte correnti	»	11.317,3
Fondo speciale di conto capitale	»	7.698,9
TOTALE	miliardi	26.698,5

Il predetto importo è stato trasferito nel progetto di bilancio 1981 con una seconda « nota di variazioni » la quale inoltre si è data carico di rideterminare alcune poste di bilancio in guisa che — in relazione a quanto indicato nell'articolo 44 del già richiamato disegno di legge finanziaria — il livello del ricorso al mercato non superi l'importo di miliardi 81.085,4.

III. — I volumi del bilancio 1981 dovrebbero risultare come segue a raffronto con i corrispondenti dati del bilancio assestato 1980:

	Bilancio assestato 1980	Bilancio 1981 (miliardi di lire)	Variazioni
Entrate tributarie	64.786	89.765	+ 24.979
Altre	16.506	18.841	+ 2.335
Totale entrate finali	81.292	108.606	+ 27.314
Spese correnti	120.804	140.515	+ 19.711
Spese in conto capitale	23.002	37.288	+ 14.286
Totale spese finali.	143.806	177.803	+ 33.997
Rimborso prestiti	13.206	11.888	— 1.318
<i>Risultati differenziali:</i>			
Saldo netto da finanziare	— 75.720	— 69.197	+ 6.683
Ricorso al mercato	— 62.514	— 81.085	+ 5.365

L'accostamento fra previsioni 1980 assestate e bilancio 1981 fa emergere che le previsioni di quest'ultimo si sono accresciute di miliardi 23.314 per le entrate finali e di miliardi 33.997 per le spese finali; ne è conseguita una ulteriore espansione del saldo netto da finanziarie e del livello del ricorso al mercato aumentati, rispettivamente, di miliardi 6.683 e di miliardi 5.365.

Sui principali motivi di tale andamento ci si sofferma qui di seguito brevemente con distinto riferimento alle entrate ed alle spese.

a) ENTRATE.

Le entrate tributarie previste per il 1981 scontano, oltrechè le ultime indicazioni sull'andamento del gettito scaturente dalle risultanze per il 1980, il maggior gettito derivante dall'aumento dell'imposizione fiscale sui prodotti petroliferi recato dal decreto-legge n. 827 del 1980.

L'importo indicato non considera invece le variazioni di gettito conseguenti a due provvedimenti ancora in corso relativi alla revisione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e all'introduzione di un contributo straordinario sulle imposte dirette per il finanziamento parziale delle notevoli esigenze per gli interventi nelle zone terremotate.

Trattasi di provvedimenti i cui riflessi sul bilancio sono di ordine pressochè compensativo. Infatti, la revisione dell'IRPEF dovrebbe comportare per il 1981 un minor introito di 1.150 miliardi contro un maggior gettito di 965 miliardi del contributo straordinario.

Ciò premesso, va sottolineato come le nuove previsioni di gettito individuino, rispetto alle risultanze provvisorie del 1980 (miliardi 70.816), un aumento di miliardi 18.919, pari a un tasso di crescita del 26,7 per cento.

Tale tasso di crescita risulta sensibilmente inferiore a quello realizzato nel corso del 1980 (+ 36,1 per cento).

La contrazione del ritmo di evoluzione del gettito si ricollega, oltrechè alla prevista riduzione dei ritmi di crescita dei prezzi e dello sviluppo reale, all'incidenza di alcune mi-

sure che adottate nel corso del secondo semestre del 1980 hanno favorito l'acquisizione di risorse nell'anno decorso a scapito di quello in corso.

Ci si riferisce in particolare all'aumento delle quote di anticipo per le imposte sulle persone fisiche e giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, e alle norme che hanno concentrato nel secondo semestre del 1980 gli introiti per la definizione del contenzioso arretrato in materia di imposte di successione, di registro ed ipotecarie.

Nell'ambito del complessivo gettito, nettamente prevalente appare l'incidenza delle imposte dirette che con miliardi 48.030 rappresentano il 53,5 per cento del gettito complessivo.

Tra esse crescente risulta l'incidenza del gettito dell'IRPEF che, secondo le nuove previsioni, dovrebbe contribuire per il 63,7 per cento agli introiti diretti e per il 34,1 per cento al gettito complessivo.

Si è già detto, peraltro, che per tale tributo è all'esame del Parlamento un disegno per la revisione delle aliquote e l'aumento delle detrazioni, che dovrebbe comportare nel 1981 una riduzione del gettito dell'ordine di 1.150 miliardi.

Da sottolineare altresì tra le imposte dirette il forte aumento degli introiti per imposta sostitutiva sugli interessi, dovuto in parte al riflesso dell'aumento degli anticipi da versare dalle aziende di credito operante nel 1980 solo sulla rata di novembre.

Tra le imposte indirette, il più contenuto tasso di crescita dell'imposta sul valore aggiunto (26,9 per cento contro il 45,5 per cento realizzato nel 1980), che dovrebbe realizzarsi nell'anno in corso, nonostante la maggiore incidenza dell'accorpamento delle aliquote, si ricollega principalmente alla notevole incidenza che dovrebbe derivare da un fenomeno di decumulo delle notevoli scorte accumulate nel corso del 1980.

Quanto alle entrate non tributarie, la loro previsione si ricollega prevalentemente alla evoluzione del gettito contributivo a copertura degli oneri per l'assistenza sanitaria.

b) SPESE.

L'aumento che si registra nel complesso delle spese recate dal bilancio 1981, pari nel complesso a miliardi 33.997, si riferisce interamente alle spese per operazioni finali, atteso che quelle per rimborso di prestiti denunciano una flessione di miliardi 1.318.

L'espansione che si registra nell'ambito delle spese finali è la risultante dell'aumento di 19.711 miliardi della spesa corrente e dell'aumento di miliardi 14.286 di quella di conto capitale. Con riferimento alle spese di parte corrente — pur nell'assenza di una analisi di dettaglio per singole categorie economiche — un dato caratterizzante è rappresentato dai generalizzati incrementi rilevabili in tutte le categorie economiche, conseguenti ad intervenuti provvedimenti legislativi ed alla crescita del tasso di inflazione. Hanno consolidato il loro carattere di preminenza gli oneri per il personale in attività ed in quiescenza, i trasferimenti ad altri soggetti pubblici e privati, gli oneri per interessi di debiti, la categoria relativa alle somme non attribuibili sia di parte corrente che di conto capitale.

La consistente lievitazione che si rinviene in questi ultimi aggregati è legata soprattutto all'imponente volume dei fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso, ammontanti nel bilancio 1981 — per la congiunta considerazione di quelli del bilancio e di quelli di legge finanziaria — a miliardi 42.870, contro miliardi 36.611 del bilancio 1980 (+ 17,1 per cento).

Tale raffronto, sebbene di per se stesso significativo della entità degli oneri derivanti dal programma legislativo di spesa previsto per il 1981, non riesce tuttavia ad esprimere compiutamente la reale dinamica dei fondi.

Va infatti ricordato che negli accantonamenti 1980 risultava preordinata la voce « Ripiano delle gestioni INPS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni » con una posta di 8.644 miliardi avente natura meramente contabile. Nel bilancio 1981 questa voce risulta cancellata ed il relativo spazio finanziario risulta in parte occupato da provvedimenti che invece scaricano sul bilancio di cassa un

potenziale effettivo di spesa quanto mai notevole.

Si è detto che il livello del ricorso al mercato — una volta definitivamente approvata la legge finanziaria — verrebbe a stabilirsi in 81.085,4 miliardi di lire.

È questa una cifra che rappresenta il limite massimo, in termini di competenza, dell'indebitamento di bilancio, quale risulta dalla differenza tra totale generale delle spese ed entrate finali. Alcune considerazioni sembrano tuttavia opportune per una più precisa valutazione di queste grandezze.

I nuovi criteri di contabilità di Stato (legge n. 468 del 1978) che presiedono all'impostazione dei documenti previsionali (progetto di bilancio e disegno di legge finanziaria) pongono l'accento sugli aspetti di cassa della gestione del bilancio (e quindi del settore pubblico allargato) per misurare il volume reale del ricorso al mercato finanziario che viene attivato per le esigenze del settore pubblico.

Ciò porta, oltre che all'accennata discrasia tra competenza e cassa del bilancio e tra quest'ultima ed i flussi delle « Relazioni trimestrali sul fabbisogno del settore pubblico allargato », alla conseguenza di far prestare più attenzione agli aspetti finanziari dell'attività della pubblica amministrazione — e quindi a fenomeni contingenti, non del tutto omogenei — più che agli aspetti strutturali.

Altra conseguenza è quella che spesso — in relazione alle condizioni del mercato finanziario — si debba far ricorso per il finanziamento del disavanzo ad operazioni di indebitamento a breve (cioè meramente monetario) più che ad una politica di debito pubblico, con la conseguenza di dover privilegiare le esigenze dell'Istituto di emissione.

Quanto sopra è intimamente legato anche al discorso sull'entità dei residui passivi che nel progetto di bilancio 1981 — relativamente alle sole spese finali — sono presuntivamente indicati — ai fini della valutazione della massa spendibile — in miliardi 18.572. Secondo le informazioni più recenti, invece, i residui che l'esercizio 1980 e precedenti tramanderà alla gestione 1981 risulteranno pari — sempre coi riferimenti alle spese finali — ad oltre 48.500 miliardi.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Un così ingente volume di residui costituisce un imminente pericolo per il dirimpente potere inflazionistico connesso ad un possibile improvviso acceleramento del loro processo di smaltimento che non può essere sottovalutato e deve indurre ad una pausa di riflessione su ulteriori decisioni di spesa.

Le indicazioni esposte sinora in ordine al documento di bilancio al nostro esame, vanno infine completate con alcune considerazioni sul raccordo tra tale documento ed il piano a medio termine recentemente approvato dal CIPE e di prossima presentazione in Parlamento, secondo l'annuncio del ministro del bilancio, dopo la preventiva deliberazione da parte del Consiglio dei ministri.

Appare evidente anche ad un esame necessariamente non ancora approfondito del Piano a medio termine, che il raggiungimento dell'obiettivo di politica economica di ridare « al settore pubblico il ruolo di forza motrice dello sviluppo » non può che essere raggiunto appunto nel medio termine e con una coerente struttura di bilancio pubblico. Se infatti « il bilancio pubblico viene inquadrato nel Piano come strumento di uno Stato moderno chiamato ad assolvere tre compiti principali: lo Stato come produttore di beni, lo Stato come sostenitore di alcuni settori chiave produttivi e lo Stato come regolatore di comportamenti degli operatori economici » (paragrafo 1-3), dobbiamo ritenere che alcune incisive mutazioni debbono intervenire così nella metodologia come nella struttura della spesa pubblica. Quando infatti si punti ad una politica economica incentrata su una decisa propulsione degli inve-

stimenti ed in particolare di quelli del settore pubblico, non si può non rilevare il contrasto con il dato sopra esposto sul minor aumento delle spese in conto capitale rispetto alle spese per parte corrente. Contraddice altresì agli indicati obiettivi del piano a medio termine il dato relativo ai residui. Dato questo sul quale credo ad ogni discussione di bilancio ci si è soffermati con una uniforme valutazione negativa dalle diverse parti politiche. Rimane peraltro costante nel tempo l'incapacità della pubblica amministrazione di spendere in termini efficaci nei confronti della congiuntura.

IV. — La legge finanziaria per il 1981, recentemente approvata, contiene una serie di disposizioni di spesa, dislocate nell'articolato della legge stessa, disposte con una rimodulazione delle leggi pluriennali, ed infine previste come « nuove iniziative » di spesa che trovano copertura nelle « nuove voci » dei fondi speciali.

In complesso, la legge finanziaria comporta nuove previsioni di spesa per un totale di 26.472,5 miliardi di lire per il 1981 in termini di competenza. Attraverso le varie fasi, dal momento della presentazione, a quello della definitiva approvazione, si è passati da un ammontare di 22.217,4 miliardi, previsti nel disegno di legge originariamente presentato dal Governo, a 24.440 miliardi, in base al testo approvato dalla Commissione bilancio della Camera, alla predetta quantificazione finale che si è detto essere di 26.472,5 miliardi.

Le variazioni così avvenute sono riportate nella tabella appresso allegata.

TABELLA A

Articolato	Proposta iniziale	Commissione Camera	Testo approvato Assemblée Camera	Totale generale
corr.	195,4			
cap.	1.180			
Totale	1.375,4	+ 295,6	+ 226,5	1.897,5
Tab. A				
corr.	6.287,7			
cap.	4.146,6			
Totale	10.434,3	— 5.013,5	+ 138	5.558,8

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue)

	Proposta iniziale	Commissione Camera	Testo appro- vato Assem- blea Camera	Totale generale
Fondi speciali				
corr.	6.693,7	+ 3.923,6	+ 700	11.317,3
cap.	3.714	+ 3.016,9	+ 968	7.698,9
Totale	10.407,7	+ 6.940,5	+ 1.668	19.016,2
Totale generale	22.217,4	+ 2.222,6	+ 2.032,5	26.472,5

Le variazioni che tali disposizioni avrebbero comportato nel bilancio sarebbero state tali da portare ad uno sfondamento del limite massimo di ricorso al mercato stabilito dalla medesima legge finanziaria in 81.085,4 miliardi. Ed infatti il progetto di bilancio, redatto secondo la legislazione vigente, quale risulta dalla prima nota di variazioni comportava un totale complessivo della spesa di 163.966,6 miliardi; aggiungendo le spese previste dalla legge finanziaria (26.472,5 miliardi), si porta il ricorso al mercato da 57.845,4 miliardi a 84.317,9 miliardi. Tale ultima somma derivava dalla differenza tra i 190.439,1 miliardi del totale complessivo della spesa così determinatosi ed i 106.121,2 miliardi del totale delle entrate finali iscritto nel bilancio rettificato in base alla prima nota di variazioni.

Con la seconda nota di variazioni si sono quindi operate non solo quelle modifiche relative al recepimento in bilancio delle spese disposte dalla legge finanziaria, ma anche riduzioni di stanziamenti di competenza al fine di portare il ricorso al mercato iscritto in bilancio ad un ammontare compatibile col limite massimo di ricorso al mercato determinato con la legge finanziaria.

Se non vi fossero state rettifiche in aumento delle previsioni delle entrate tributarie, la riduzione di stanziamenti avrebbe dovuto ammontare a — 3.232,5 miliardi, pari alla differenza tra gli 84.317,9 miliardi derivanti dalle maggiori spese della finan-

ziaria e gli 81.085,4 miliardi di limite massimo di ricorso al mercato stabilito dalla stessa legge finanziaria.

In realtà vi sono state diverse modifiche allo stato di previsione delle entrate, che hanno portato un maggior gettito, rispetto a quello previsto dal bilancio di previsione rettificato dalla prima nota di variazioni, di 2.585 miliardi.

Tale somma deriva:

a) dalla eliminazione del capitolo 2000 delle entrate (somma da introitare in relazione a provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento) che prevedeva un totale di maggiori entrate pari a 3.040 miliardi derivanti da:

- + 2.990 miliardi per la proroga regime Ilor
- + 1.200 miliardi per l'accorpamento Iva
- 1.150 miliardi per la riduzione aliquote Irpef
- + 3.040

b) dalla iscrizione nell'apposito capitolo di 2.990 miliardi in relazione alla proroga del regime Ilor previsto dal decreto-legge n. 901 del 1980 (capitolo 1025)

+ 2.990 miliardi

c) dalla iscrizione nell'apposito capitolo di 1.220 miliardi derivanti dall'accorpamento dell'aliquota Iva disposto dal decreto-legge n. 889 del 1980 (capitolo 1023)

+ 1.200 miliardi

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) dall'iscrizione di ulteriori 200 miliardi in relazione all'aumento dell'imposizione fiscale dei prodotti petroliferi disposto dal decreto legge n. 8 del 1981 convertito dalla legge n. 61 del 1981

+ 200 miliardi

e) dall'iscrizione di ulteriori 460 miliardi relativi al maggior gettito dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, disposta nel citato decreto-legge n. 8 del 1981, convertito nella legge n. 61 del 1981

+ 460 miliardi

f) dalla iscrizione di ulteriori 775 miliardi in relazione alla traslazione al 1981 del versamento delle imposte i cui termini sono stati prorogati ai contribuenti delle zone terremotate

+ 775 miliardi

Totale + 5.625 miliardi
— 3.040 miliardi
= 2.585 miliardi.

Le maggiori entrate tributarie per 2.585 miliardi hanno consentito quindi, visto l'incremento delle entrate fiscali, di limitare considerevolmente le riduzioni della spesa da apportare in vista del vincolo del limite massimo di ricorso al mercato.

Va però ricordato che l'eliminazione del capitolo 2000 delle entrate fa sì che il capitolo relativo all'Irpef risulti sovrastimato di 1.150 miliardi nel caso in cui venga approvato il disegno di legge relativo alla riduzione delle aliquote. Poichè però è contemporaneamente pendente il provvedimento relativo al contributo straordinario per le zone terremotate, il cui gettito prevedibile è di 965 miliardi, si ha una sovrastima delle entrate tributarie, nel caso dell'approvazione di entrambi i provvedimenti, di soli 185 miliardi. È per questo motivo che si sono portate riduzioni agli stanziamenti per

832,5 miliardi, anzichè di soli 657,5, quali sarebbero stati necessari senza tener conto della sovrastima.

Infatti:

84.317,9 miliardi: ricorso al mercato derivante dagli oneri della legge finanziaria (+26.472,5 miliardi)

81.085,4 miliardi: limite massimo di ricorso al mercato stabilito dalla legge finanziaria

— 3.232,5 miliardi: tagli necessari alle spese per rispettare il vincolo del limite massimo

+ 2.585 miliardi: maggiori entrate effettivamente previste

— 647,5 miliardi: tagli necessari viste le maggiori entrate

— 185 miliardi: tagli ulteriori vista la sovrastima delle entrate Irpef controbilanciate dalla addizionale pro-terremotati

— 832,5 miliardi: tagli apportati agli stanziamenti di spesa.

Da quanto esposto deriva che sono stati proposti con la seconda nota di variazioni tagli per 832,5 miliardi alle spese finali, invece che tagli per soli 647,5 miliardi come sarebbe sembrato contabilmente necessario: così facendo il totale complessivo della spesa è di 189.606,5 miliardi e, rapportato ai 108.706,1 miliardi del totale entrate finali, dà un saldo di 80.900 miliardi, inferiore appunto di 185 miliardi a quello massimo consentito dalla legge finanziaria. Nel caso quindi dell'approvazione dei due provvedimenti di entrata si avrebbe un minor introito di 185 miliardi che viene appunto fronteggiato dalla differenza, sempre di 185 miliardi, tra il ricorso al mercato così iscritto ed il limite previsto dalla legge fi-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nanziaria: a fronteggiare le minori entrate tributarie si provvede con un ampliamento del ricorso al mercato iscritto in bilancio, ma ciò entro il limite della legge finanziaria.

Le variazioni succedutesi sono sintetizzate nella tabella C; nella tabella B sono riassunte le variazioni apportate con la prima nota di variazioni presentata il 12 dicembre 1980.

TABELLA B

Variazioni apportate con la 1^a Nota

ENTRATE TRIBUTARIE

+ 1.475 = IRPEF + 60 mld = più elevata percentuale acconto del disegno di legge n. 693 rispetto 503;

IRPEG + 40 mld = più elevata percentuale acconto del disegno di legge n. 693 rispetto 503 + 415 mld = più elevata percentuale acconto del disegno di legge n. 693 rispetto 503;

ILOR — 130 mld = maggiore anticipo 1980 e quindi diminuzione 1981;

tabacchi + 300 mld = decreto ministeriale del 3 novembre 1980 aumenti alle tariffe spiriti + 20 mld;

provvedimenti legislativi vari + 1.860 = slittamento revisione aliquote IRPEF (Atti Senato 1162);

accorpamento aliquote IVA (Atti Camera 2086)

IVA — 1.090 = mancato accoglimento dell'accorpamento aliquote sul disegno di legge numero 693 rispetto al 503;

+ 1.475

SPESE CORRENTI

miliardi

+ 2.000 = maggiori spese per FSN;

— 8.651 = eliminazione (potatura) di proiezioni di *fondi speciali*;

+ 0,3 = milioni 276 legge n. 574 del 1980 riordinamento ruoli Aeronautica;

— 6.650,7

SPESE CAPITALI

miliardi

— 822,7 eliminazione (potatura) di proiezioni di *fondi speciali*;

— 50 articolo 11 della legge n. 784 del 1980;

— 872,7

— 7.523,4

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGETTO DI BILANCIO 1981 RETTIFICATO CON LE « NOTE DI VARIAZIONI »

TAB. C

	1	2 (Tab. B)	3 (1+2)	4 (Tab. A)	5 (3+4)	6	7 (3+6)
	Progetto di bilancio al 30-9-1980	1ª Nota di variazioni	Progetto di bilancio rettificato	L. F. 1981	Quadro derivante dall'approvaz. L. F.	2ª Nota di variazioni	Quadro derivante dalla 2ª Nota di variaz.
	(miliardi di lire)						
ENTRATE							
Tributarie	85.325,0	+ 1.475,0	86.800,0	—	86.800,0	+ 2.585,0	89.385,0
Extratributarie	19.182,1	—	19.182,1	—	19.182,1	—	19.182,1
Alienazione ed ammortamento beni patrimoniali e riscossione crediti	139,1	—	139,1	—	139,1	—	139,1
Totale entrate finali	104.646,2	+ 1.475,0	106.121,2		106.121,2	+ 2.585,0	108.706,2
Accensione di prestiti	66.843,8	— 8.998,4	57.845,4	+ 26.472,5	84.317,9	+ 23.055,0	80.900,4
Totale complessivo entrate	171.490,0	— 7.523,4	163.966,6	+ 26.472,5	190.439,1	+ 25.640,0	189.606,6
SPESE							
Correnti	133.223,4	— 6.650,7	126.572,7	+ 26.472,5	178.563,4	+ 26.472,5	140.218,7
In conto capitale	26.390,9	— 872,7	25.518,2	—	—	— 832,5	37.512,2
Totale spese finali	159.614,3	— 7.523,4	152.090,9	+ 26.472,5	178.563,4	+ 25.640,0	177.730,9
Rimborso prestiti	11.875,7	—	11.875,7	—	11.875,7	—	11.875,7
Totale complessivo spese	171.490,0	— 7.523,4	163.966,6	+ 26.472,5	190.439,1	+ 25.640,0	189.606,6
Risparmio pubblico	28.716,3	— 8.125,8	20.590,5	—	—	—	31.651,5
Saldo netto da finanziare	54.968,1	— 8.998,4	45.969,7	—	—	—	69.024,6
Indebitamento netto	50.681,3	— 8.175,7	42.505,6	—	—	—	64.493,0
Ricorso al mercato	60.843,8	— 8.998,4	57.845,4	+ 26.472,5	—	+ 23.055,0	80.900,4
Limite massimo R.M.F.				81.085,4	81.085,4		
Saldo I Ric. mercato/Limite mass. R.M.F. bilancio/fissato dalla L. F.					+ 3.232,5		
						(margine per fronteggiare la sovrastima delle entrate di analogo ammontare)	
						— 185,0	

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

V. — Alcune brevi considerazioni sul bilancio triennale. Nella tabella che segue si mettono a confronto il quadro generale riassuntivo del bilancio triennale (a legislazione vigente) 1981-1983, presentato a settembre, al netto della prima nota di variazioni e delle modifiche introdotte con la legge finanziaria ed il quadro generale riassuntivo risultante dall'ultima nota di variazione, a chiusura definitiva della decisione di bilancio, annuale e triennale.

Le uniche considerazioni che, mi sembra, possono essere fatte attengono alla persistente gravissima situazione di disavanzo finanziario che emerge dai saldi differenziali indicati con l'ultima nota di variazioni. A prescindere dal dato più comprensivo del ricorso al mercato, va segnalato che sia il risparmio pubblico, sia il saldo netto da

finanziare, sia l'indebitamento netto, presentano andamenti tali che non pongono in luce alcuna linea di effettivo risanamento strutturale della composizione della finanza locale. Non vi è dubbio pertanto che per rendere coerenti le indicazioni del Piano triennale con quelle emergenti dalla situazione in atto saranno necessari interventi molto incisivi, destinati a ridurre o comunque contenere la dinamica della spesa corrente, spostando risorse e creando spazi per le nuove spese di investimento. Va comunque segnalato come un fatto positivo che il Governo si è impegnato a presentare nel prossimo anno anche un bilancio pluriennale programmatico, accanto a quello a legislazione vigente: ciò dovrebbe agevolare il processo di verifica della compatibilità delle nuove o maggiori iniziative di spesa.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO TRIENNALE
1981-1983

(Saldi finali)
(milioni di lire)

	1981		1982		1983	
	Progetto Bilancio a legislazione vigente	II Nota di variazioni	Progetto Bilancio a legislazione vigente	II Nota di variazioni	Progetto Bilancio a legislazione vigente	II Nota di variazioni
Risparmio pubblico	28.716.274 (—)	31.651.550 (—)	18.927.474 (—)	32.254.457 (—)	10.539.254 (—)	26.239.163 (—)
Saldo netto da finanziare	54.968.126 (—)	69.024.652 (—)	40.649.582 (—)	70.264.336 (—)	29.382.072 (—)	59.625.438 (—)
Indebitamento netto	50.681.311 (—)	64.485.745 (—)	35.592.157 (—)	65.829.131 (—)	24.210.720 (—)	55.151.506 (—)
Ricorso al mercato	66.843.837 (—)	80.900.363 (—)	67.990.503 (—)	97.605.257 (—)	65.480.650 (—)	95.724.016 (—)

VI. — Vorrei infine svolgere alcune rapide considerazioni sul contenuto dei rapporti trasmessi alla Commissione bilancio dalle altre Commissioni permanenti.

In linea generale si può rilevare che la seconda lettura del bilancio, mai come que-

st'anno, ha favorito discussioni di politica generale, nonché sugli indirizzi settoriali, non inducendo ad una analisi specifica degli stati di previsione.

Dal complesso dei rapporti non emergono proposte di modifica delle tabelle.

La Commissione affari costituzionali richiama sostanzialmente l'attenzione su tre questioni che dovranno essere considerate in sede di impostazione del progetto di bilancio 1982: gli aspetti connessi all'attuazione delle deleghe sulla riforma della pubblica sicurezza; l'incremento complessivo delle spese per l'assistenza, nell'ambito dei disegni di legge all'esame presso la Camera dei deputati, dei quali si auspica una rapida conclusione dell'*iter*; la soluzione, con una legislazione sostanziale di riforma, dell'assetto istituzionale e finanziario delle autonomie locali.

La Commissione giustizia si è soffermata in particolare su alcuni ritardi rilevabili nell'attuazione di fondamentali riforme nel campo della Giustizia; peraltro pure in questo contesto (in particolare ci si è soffermati sui ritardi nell'emanazione del nuovo Codice di procedura penale), la Commissione non ha mosso rilievi specifici all'impostazione della tabella del Ministero di grazia e giustizia (Tabella 5).

Piuttosto ampia l'analisi condotta dal relatore, senatore Orlando, sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Tabella 6). Si tratta in sostanza di un affresco delle linee della nostra politica estera nel contesto dell'attuale situazione internazionale, carica di rischi e di pericoli. Particolarmente interessante, nel quadro di una visione dei problemi di politica estera legata allo sviluppo ed al rafforzamento delle aree regionali, l'indicazione di operare per una specializzazione del Ministero degli affari esteri per aree regionali rispetto « all'attuale sistema di settorialità spesso di difficile comunicazione » e tale da facilitare una impostazione dispersiva e contraddittoria della struttura dello stato di previsione.

La Commissione difesa nel suo sintetico rapporto sulla tabella 12, elencando una serie di questioni di carattere generale che attengono all'amministrazione ed alla funzionalità del Dicastero della difesa, specificamente rileva l'inadeguatezza del preventivo di spesa per le attività addestrative e professionali, l'insufficienza degli stanziamenti per l'Arma dei carabinieri e per la ricerca scientifica di interesse militare.

Esaminando lo stato di previsto del Ministero del tesoro la 6^a Commissione ha espresso preliminarmente una valutazione sostanzialmente positiva sulla tecnica del bilancio a legislazione invariata adottata quest'anno. Nel rapporto si sottolinea altresì che, anche a seguito dell'introduzione della legge finanziaria, il dibattito in Commissione sullo stato di previsione del Tesoro viene a circoscrivere sostanzialmente alla discussione relativa al funzionamento della stessa amministrazione del Tesoro.

Al riguardo il relatore Patriarca pone in evidenza un certo scadimento nel livello di attività di questa amministrazione che invece godeva di una grande tradizione di efficienza e di rigore.

Il senatore Berlanda nel rapporto sullo stato di previsione del Ministero delle finanze, nell'ambito di una analisi complessiva delle poste più caratterizzanti l'attività di questo Dicastero, ripete l'osservazione già formulata nel corso dell'esame del progetto di bilancio 1980 sull'entità degli aggi: in particolare sottolinea l'opportunità di contrattare quanto meno l'abolizione degli aggi trattenuti dalle esattorie sul versamento che le aziende di credito, l'amministrazione postale e le società effettuano quale ritenuta su interessi e premi su obbligazioni e titoli, o corrisposti ai correntisti e depositanti. In linea generale poi la Commissione sottolinea che le misure contro l'evasione, sia quelle già realizzate, come la bolla di accompagnamento merci, la ricevuta fiscale, nonché alcune misure sottoposte all'esame della Commissione dei trenta, sia quelle all'esame del Parlamento, come il disegno di legge per i registratori di cassa e quello per la soppressione della pregiudiziale tributaria, richiedono per la loro attuazione una amministrazione delle finanze ben più efficiente; in tal senso il relatore ricorda che è in fase di avanzato esame presso la Commissione medesima il disegno di legge numero 1114 di riforma dell'amministrazione delle finanze. La Commissione auspica infine all'unanimità una rapida realizzazione dei centri di servizio, per lasciare maggiori energie disponibili presso gli uffici finanziari, da dedicare agli accertamenti.

Come di consueto anche quest'anno la Commissione pubblica istruzione ha redatto il rapporto sulle previsioni di spesa afferenti alla ricerca scientifica e tecnologica. Si tratta di un documento divenuto ormai tradizionale, che costituisce senza dubbio uno dei pochi e chiari punti di riferimento complessivo nell'analisi della spesa statale destinata alla ricerca.

Tra le molte osservazioni di grande interesse credo che la Commissione bilancio debba in particolare riflettere sul suggerimento avanzato dal relatore, senatore Bompiani, per lo studio di un regolamento di contabilità specifico per gli enti di ricerca (CNEN, CNR, IFN, ecc.) più flessibile ed adatto a realizzare tempi brevi e reali delle procedure di finanziamento. Più in generale non può non rilevarsi il fatto evidenziato dal senatore Bompiani di una riduzione delle aliquote di risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica erogate attraverso il bilancio dello Stato (in termini reali, tenuto cioè conto dell'inflazione) rispetto alla situazione esistente negli altri paesi comunitari.

Il senatore Schiano, relatore sulla Tabella 7 (stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione) si sofferma in particolare sulle questioni relative alla formulazione professionale e alla gestione amministrativa del personale docente. Un miglioramento di questi profili di formazione e di gestione realizzerebbe un salto di qualità nella situazione della spesa di questo Ministero, spesa che per il 93,43 per cento è destinata al personale. Si tratta quindi di una spesa sostanzialmente rigida sulla quale si può e si deve operare soprattutto attraverso un miglioramento della sua gestione.

Nel rapporto sullo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo (Tabella 20) per la parte relativa allo spettacolo e allo sport, il relatore Boggio sottolinea in particolare la necessità di rivitalizzare l'apparato burocratico del Ministero del turismo e dello spettacolo che svolge una funzione propulsiva piuttosto modesta; inoltre il relatore lamenta la lentezza con cui vengono

erogati i contributi a favore delle attività di prosa, teatrali e musicali in particolare. Auspica che tale lentezza sia subito rimossa, almeno per la parte che concerne le pratiche in giacenza presso il Ministero.

Il senatore Parrino, relatore sullo stato di previsione del Ministero dei beni culturali, nell'ambito di una valutazione complessivamente positiva circa le caratteristiche operative di questo Ministero di recente istituzione, sottolinea l'esigenza di potenziare corsi di formazione e specializzazione che mirino alla formazione degli operatori nel campo del recupero, della manutenzione e del restauro di beni culturali, ambientali ed architettonici. In questa prospettiva la Commissione settima valuta positivamente l'istituzione della scuola di Oriolo Romano per le cui spese di funzionamento sarebbe necessario, osserva il senatore Parrino, modificare la rubrica del capitolo 1074 della Tabella 21 aggiungendovi infine le parole: « spese per il funzionamento della scuola di Oriolo Romano ».

Peraltro questo suggerimento non viene formalizzato in un vero e proprio emendamento che la 7ª Commissione propone alla Commissione bilancio. Il Governo pertanto ne potrà tenere conto in sede di assestamento.

Il rapporto della 8ª Commissione sullo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici (Tabella 9), relatore Del Ponte, si apre con una valutazione sostanzialmente positiva circa la tecnica adottata quest'anno dal Governo nell'impostazione dei documenti di bilancio. Nell'ambito di un discorso complessivo che mette in luce la ben nota lentezza delle procedure di spesa relative ad opere pubbliche, il relatore pone in evidenza l'opportunità della compilazione di una sorta di scheda nella quale, opera per opera, siano indicati i vari passaggi dal momento in cui l'amministrazione approva il progetto fino a quando non si arriva alla sua ultimazione; ciò consentirebbe di seguire passo passo l'esecuzione dell'opera stessa ed i suoi effetti occupazionali. Inoltre il relatore evidenzia l'esigenza di una relazione periodica

del Ministro dei lavori pubblici al Parlamento con lo stato di attuazione delle opere.

Il rapporto sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti presenta, una rapida sintesi, la situazione dei diversi comparti: motorizzazione, ferrovie in concessione governative, funivie, navigazioni interne, aviazione civile e ferrovie dello Stato. Tra le altre cose si sottolinea la necessità di una rapida riforma strutturale della Direzione generale dell'aviazione civile, soprattutto dopo l'avvenuta costituzione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo. Il relatore conclude ponendo in evidenza che l'impostazione della Tabella e dei documenti esplicativi non approfondiscono a sufficienza il problema del rapporto tra volume e tendenze nel traffico ferroviario e consumi energetici.

Il relatore Riggio esprime una valutazione complessivamente favorevole sulla impostazione dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, dando atto all'operato dell'amministrazione per gli sforzi compiuti per contenere le previsioni nei limiti dell'attendibilità e della correttezza.

Il rapporto della 11^a Commissione sullo stato di previsione del Ministero del lavoro pone l'accento sui grandi problemi strutturali del Mezzogiorno e della crisi di alcuni settori industriali: si tratta di questioni che vanno affrontate dall'Amministrazione statale con metodi radicalmente nuovi, sia in termini organizzativi che in termini operativi. Peraltro il relatore Da Roit non solleva questioni specifiche nell'impostazione della tabella 14.

Il senatore Masciadri conclude il rapporto favorevole della 8^a Commissione sulla Tabella 11 (Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni) ricordando che occorre procedere al riordino del settore delle telecomunicazioni per superare le attuali duplicazioni degli stessi servizi e le commistioni di competenza tra soggetti controllati e controllori, assicurando un più efficiente controllo dell'attività di gestione.

Nel rapporto della 10^a Commissione sullo stato di previsione del Ministero dell'indu-

stria (Tabella 14), il relatore Vettori sviluppa un discorso generale sui problemi della politica industriale in Italia nell'attuale fase economica. In particolare sottolinea che la politica industriale non può essere parcelizzata tra settore pubblico e settore privato e che una programmazione non è realizzabile e neppure proponibile se la linea generale complessiva non è quella del risanamento finanziario legato alla ristrutturazione produttiva per un aumento di produttività e di redditività, e della innovazione tecnologica con l'abbandono di prodotti e settori che vedono l'Italia irrimediabilmente svantaggiata rispetto ad altri paesi.

Il rapporto sulla tabella 16 (stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero) non indica questioni specifiche o rilievi di tipo tecnico contabile sulle appostazioni della tabella. Nel rapporto è possibile ricostruire le linee generali dell'azione del Ministero con particolare riguardo ai vari programmi di acquisti dall'estero sui quali il relatore ritiene che dovrebbe concentrarsi l'azione del Dicastero. Tra questi in particolare quelli riguardanti: il risparmio di materie prime, lo sviluppo di fonti di approvvigionamento nazionale, il controllo delle centrali di acquisto, la sostituzione di prodotti manifatturati italiani a prodotti importati, il contenimento complessivo della domanda interna. Inoltre il relatore pone in evidenza i punti qualificanti dell'azione del Ministero sul versante delle esportazioni. Il senatore Novellini, relatore sulla Tabella 20 (stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, per la parte relativa al turismo) pone in evidenza la persistente mancanza di un disegno di politica turistica. In sostanza a suo avviso occorre assumere l'attività turistica nell'ambito delle proposte finalizzate al superamento dei vincoli interni ed esterni dell'economia. Anche il senatore Novellini non muove rilievi specifici all'impostazione della tabella.

Molto dettagliato il rapporto redatto dal senatore Forni sullo stato di previsione del Ministero della sanità (tab. 10). Non vi è dubbio che nell'analisi dei conti di questo Dicastero il relatore ha tenuto larga-

mente conto di tutto il discorso complessivo sui costi della spesa sanitaria che la 12^a Commissione sta sviluppando nell'ambito dell'esame del piano sanitario. Comunque dal complesso della relazione, ricca di indicazioni e di spunti, non emergono critiche specifiche all'impostazione dello stato di previsione del Ministero della sanità. Peraltro in linea generale il relatore pone in evidenza che gli stanziamenti attualmente previsti dalla stesura del programma sanitario nazionale, imputati sul fondo sanitario per il 1981, si riveleranno sostanzialmente insufficienti.

Infine la Commissione agricoltura sollecita una vigilanza attenta e costante, nell'ambito dei poteri di indirizzo e di coordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sull'opera di ricostruzione e di recupero agricolo, di sistemazione del suolo, di bonifica e di indirizzi colturali delle zone terremotate, nonché sulla continuità e regolarità dei flussi finanziari in rapporto agli stanziamenti previsti.

* * *

Onorevoli colleghi, mi auguro che la vicenda della discussione parlamentare dei documenti di bilancio 1981 rappresenti l'ultima fase di un periodo di transizione verso il nuovo assetto contabile. È auspicabile che con la discussione della legge finanziaria e del bilancio 1982 (triennale 1982-1984), le Assemblee legislative, con la convinta collaborazione del Governo, possano decisamente imboccare la via di una completa attuazione delle linee di riforma poste con il 1978.

Con questo auspicio concludo la mia relazione invitando, a nome della Commissione bilancio, a voler esaminare favorevolmente il disegno di legge di bilancio per il 1981, sia relativamente all'impostazione dell'entrata (tab. 1), sia per quanto riguarda la spesa nel suo complesso, nonché il bilancio pluriennale 1981-1983.

SPEZIA, *relatore generale*

Sezione I

R E L A Z I O N E

sullo stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica (Tabella 4)

(RELATORE D'AMELIO)

ONOREVOLI SENATORI. — La grave situazione economica che viviamo, alla quale purtroppo non fa riscontro un costante atteggiamento, consapevole e responsabile di tutte le forze politiche unite nello sforzo esaltante di concorrere responsabilmente al superamento della crisi, fa crescere il discredito delle forze politiche e minaccia di far crollare il sistema democratico.

Di qui la necessità che il Parlamento faccia tutta intera la sua parte approvando senza ulteriori indugi il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 e il bilancio pluriennale per il triennio 1981-1983.

Si sono registrati già ritardi e sfasature, tant'è che ci troviamo a dover prendere atto degli aumenti che sono stati nel frattempo proposti in relazione alle autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 15 (lire 50 miliardi) e 28 (lire 150 miliardi) della legge finanziaria 1981, nonchè degli aumenti proposti in applicazione della legge finanziaria 1981, che ha determinato gli importi da iscrivere in relazione alla legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modifiche alle leggi 16 aprile 1973, n. 171 e 10 maggio 1976, n. 319 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento — gli aumenti sono stati indicati in due distinte note di variazione alla tabella 4 presentate dai Ministri del tesoro e del bilancio.

Entrando nel merito della tabella 4, aggiornata dalle note di variazione, risulta: 1) le spese in conto corrente ammontano a 8.967.600.000, senza che si registri alcuna variazione rispetto alle indicazioni delle tabelle presentate il 30 settembre 1980; 2) le spese in conto capitale risultano di lire 2.434.869.368.000 con un incremento di lire 550.000.000.000 (+) rispetto alle indicazioni iniziali (lire 1.888.869.368.000). In complesso la Tabella 4 risulta così composta: lire 2.443.836.968 di cui: lire 8.976.600.000 spese in conto corrente; lire 2.434.869.368.000 spese in conto capitale.

Le variazioni di spesa riguardano quelle in conto capitale e precisamente: Titolo II Rubrica 1 - Categoria XII:

— 7081: fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo lire 1.524 miliardi 869.368.000 (+ 200.000.000.000);

— 7083: somma da assegnare alle regioni per la concessione di contributi ai comuni ed ai consorzi intercomunali per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti necessari all'espletamento di servizi pubblici lire 212.500.000.000 (+ 212.500.000.000):

— 7084: somme da assegnare alle regioni per la concessione di contributi alle imprese che realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento e le necessarie modificazioni degli scarichi (+ 137.500.000.000.000).

La consistenza dei residui passivi presunti del Ministero del bilancio e della programmazione economica al 28 marzo è stata valutata in 734 miliardi e 679 milioni circa senza alcuna variazione rispetto alla previsione fatta il 30 settembre 1980 con la presentazione del progetto di bilancio.

Pur rilevando con particolare soddisfazione che i residui passivi si sono ridotti rispetto al Consuntivo 1979, non si può non lamentare che il fenomeno dei residui passivi rimane pur sempre una piaga del bilancio dello Stato, che incide pesantemente e negativamente sull'andamento economico del Paese.

La soluzione di questo grave problema si impone e con sollecitudine, anche se non ci si nascondono le difficoltà.

Molte e complesse sono le cause che concorrono a formare i residui passivi. La principale sembra essere il divario tra le indicazioni del Parlamento in materia di legislazione di spesa e di programmazione settoriale e la carenza di mezzi amministrativi, capaci di modificare, in tempi utili, tutte le risorse e di utilizzarle.

Per ridurre i tempi, e quindi i residui passivi, occorre innanzitutto promuovere una programmazione globale, unitaria, che quantifichi le risorse e le finalizzi alla politica generale del Paese, tenendo conto delle imprescindibili esigenze di raccordo tra tutte le iniziative e gli stessi titolari delle decisioni.

A tale riguardo, l'annuncio da parte del Ministro del Bilancio, onorevole La Malfa, di volere presentare, quanto prima, all'esame del Parlamento il progetto di riforma del Ministero del Bilancio e della programmazione economica, assume valore di attualità, soprattutto se, come pare di capire, il progetto sarà finalizzato ad accorpate le competenze, eliminando interferenze tra Ministero del Tesoro e Ministero del Bilancio, fatto questo che provoca spesso dicotomie e contraddizioni nella politica economica e di programmazione, con la conseguente perdita di tempo e la formazione dei residui passivi.

Mi auguro che allo sforzo del Ministero del Bilancio concorra il responsabile comportamento delle Regioni, le cui decisioni di spesa non sempre sono sollecite, accentuandosi così il negativo effetto dei residui passivi.

Mi auguro, altresì, che il Parlamento saprà fare la sua parte eliminando dalle leggi norme che alla luce anche delle indagini che gli ispettori del bilancio hanno effettuato sia pure su alcuni campioni (come la edilizia universitaria) costringono a meccanismi tortuosi, che appesantiscono l'iter burocratico delle pratiche, a scapito della celerità nella spesa.

Al relatore sembra opportuno richiamare anche l'attenzione del Governo e del Parlamento sulla necessità di meglio definire la normativa che regola i « processi-pilota », avendo cura di eliminare i ritardi, snellendo le procedure, garantendo ai « progetti-pilota » sufficiente flessibilità.

È necessario che il Ministero del Bilancio assuma sempre più un ruolo strategico, ai fini di un effettivo controllo nella politica degli investimenti nel rispetto della programmazione nazionale.

L'annunciato Piano triennale può essere un valido strumento di metodo e di valutazione sulla funzione pubblica, a condizione che il Ministro del bilancio sia posto effettivamente nella condizione di effettuare, per tempo, la previsione generale di spesa, correlando i finanziamenti nazionali, ma anche quelli della Comunità europea a programmi di investimenti fisici bene individuati ed individuabili in stretto collegamento con le Regioni.

Appare anche opportuno richiamare l'attenzione sulla improcrastinabile esigenza di un bilancio pluriennale programmatico che tenga conto dei piani regionali.

Nè va sottovalutata l'importanza del controllo sulla efficienza e sulla efficacia delle leggi di investimento.

Qualche iniziativa intrapresa, come la costituzione presso il Ministero del Bilancio di una apposita commissione composta da Magistrati della Corte dei Conti, consiglieri

di Stato e funzionari della Ragioneria particolarmente esperti nel controllo della spesa. sta dando positivi frutti, anche per quanto riguarda la organizzazione di un sistema informativo, che cerchi di utilizzare la rete informatica, che fa capo al sistema delle Regioni e della Cassa per il Mezzogiorno.

Si coglie anche l'occasione per sollecitare un migliore e diverso aspetto dell'ISPE, dell'ISCO e del CIRIEC (mentre si auspica migliore utilizzazione dell'ISTAT) perchè sem-

pre più e meglio possano rispondere alle esigenze di un Paese democratico e moderno.

Onorevoli senatori, nel dare atto al Ministro dello sforzo compiuto mi permetto di affidare loro la preghiera di una sollecita approvazione del bilancio del Ministero del bilancio e della programmazione nella convinzione che il Senato concorrerà così responsabilmente al superamento delle attuali difficoltà in cui versa il Paese.

D'AMELIO, *relatore*

Sezione II

R E L A Z I O N E

sullo stato di previsione
del Ministero delle partecipazioni statali (Tabella 18)

(RELATORE ROSA)

ONOREVOLI SENATORI. — Nel riferire sullo stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1981, ritengo necessario prendere le mosse da una attenta riconsiderazione del ruolo attuale del sistema delle aziende che fanno capo al Ministero, collocandolo nel contesto economico che caratterizza l'inizio del decennio '80, sia in relazione con i più immediati problemi congiunturali sia in una visione strategica di medio-lungo periodo.

Mi sembra tuttavia opportuno fissare preliminarmente l'attenzione del Senato su alcuni fatti che hanno caratterizzato in passato il comportamento del sistema delle aziende a partecipazione statale, relativamente non solo alla funzione che, alla svolta degli anni '70 e per tutta la prima parte del decennio, tali aziende hanno avuto nel sostenere la domanda effettiva per investimenti, ma soprattutto al risultato positivo di questa azione in termini strutturali.

Tale impegno è facilmente documentabile: dai dati della Relazione economica del paese, posti a confronto in una serie storica della Banca d'Italia, risulta che nei primi anni '70 gli investimenti del settore delle partecipazioni statali hanno costituito circa un quarto del totale degli investimenti fissi lordi del settore industriale.

Questa azione ha portato a dotare il Paese, e in primo luogo le regioni meridionali,

di complessi impiantistici in una gamma di settori industriali, sia di base, sia avanzati, che costituiscono elementi fondamentali del futuro non solo industriale del nostro Paese, nel ruolo che esso vuol mantenere di membro attivo della Comunità economica europea e, più ampiamente, del mercato mondiale.

Il reale valore che le strutture produttive del sistema a partecipazione statale costituiscono per il Paese, è però gravato al momento attuale da un insieme di oneri, tra cui spiccano in primo luogo quelli finanziari, connessi con la carenza di capitale di rischio, ma a cui si aggiungono anche i cosiddetti « oneri impropri ». Tali oneri assorbono gran parte della ricchezza che il sistema attualmente produce e riducono le stesse capacità delle partecipazioni statali di generare flussi di risorse adeguate non dico al loro ulteriore sviluppo, ma anche soltanto a finanziare quel processo di ristrutturazione che oggi si impone a tutta l'industria italiana.

Gran parte della crisi conseguente alla esistenza di tali oneri è da ricondurre peraltro anche all'azionista dell'impresa pubblica: allo Stato, cioè, che pur consapevole della difficile situazione delle attività da esso direttamente controllate, anzi disponibile e necessitato ad attribuire al sistema sempre nuovi ed onerosi compiti di salvataggio e di

ristrutturazione, non ha potuto — per una serie di cause comprensibili di ordine diverso — far corrispondere ai fini esplicitamente ed implicitamente assegnati i mezzi occorrenti. Si è fatto quindi crescente ricorso all'indebitamento che ha portato il sistema sull'orlo del collasso finanziario. Se a tanto si dovesse giungere — e vi si è ormai pericolosamente vicini — ne verrebbero sconvolte non solo le maggiori strutture industriali del Paese, ma anche le piccole e medie industrie e naturalmente le aziende di credito con conseguenze che non mancherebbero di rivelarsi, come insegna l'esperienza storica dell'ultimo secolo, esiziali per le nostre stesse strutture democratiche.

Da varie parti si sostiene l'impossibilità per lo Stato di sostenere lo sforzo di investimenti — a fini pubblici — compiuti dalle aziende a partecipazione statale.

Fra gli argomenti, un posto particolare spetta a quello che riguarda l'onere per la finanza pubblica: esso ha qualche fondamento di ragionevolezza, ma spesso non viene applicato nei termini quantitativi esatti. La spesa pubblica è infatti formata da una componente rigida, costituita dalle spese correnti (salari, stipendi, pensioni, eccetera) e da spese in conto capitale, che costituiscono o ricostituiscono il patrimonio produttivo, le infrastrutture necessarie a produrre parte dei beni e dei servizi dei quali il Paese ha bisogno.

Poichè questa componente di spesa è in buona misura discrezionale mentre la prima non lo è (non si possono infatti negare stipendi e pensioni agli aventi diritto, mentre è possibile rinviare il conferimento di fondi alle imprese, fidando che in qualche modo facciano fronte alle proprie difficoltà), è sull'investimento pubblico che finiscono con l'orientarsi le urgenze dello Stato. È opportuno ricordare che sul disavanzo dello Stato le spese correnti influiscono in misura ben maggiore di quanto non facciano i conferimenti ai fondi di dotazione degli Enti e le altre spese in conto capitale dello Stato. In una situazione di tal genere il sistema creditizio viene di fatto a sostituirsi al Tesoro nel finanziare le partecipazioni statali, producendo un effetto espansivo monetario.

Alla situazione di palese disequilibrio finanziario è necessario si ponga rimedio; essa appare patologica nelle sue conseguenze e contraddittoria con il ruolo che lo Stato si attende da un sistema che costituisce uno strumento indispensabile per lo sviluppo equilibrato dell'economia nazionale, sviluppo che l'operare spontaneo delle forze di mercato ben sappiamo non potrà assicurare.

Il processo inflazionistico poi ha in realtà mutato le condizioni operative, rispetto alle quali le aziende a partecipazione statale avevano ritenuto possibile in passato di non gravare il bilancio dello Stato, chiedendo capitale di rischio in misura più adeguata ai loro investimenti. Sono mutati in primo luogo drasticamente i livelli dei tassi di interesse interni, i quali a partire dalla crisi energetica sono stati costretti a seguire, per evitare dannosi deflussi di capitale, l'accrescersi dei tassi di interesse sui mercati esteri, cui si è andato aggiungendo un premio per i temuti slittamenti del valore internazionale della nostra moneta. Questa situazione, che non era certo prevedibile, grava oggi sui conti delle imprese a partecipazione statale deteriorandone i risultati economici indipendentemente dal livello di efficienza delle gestioni, con il rischio di paralizzare progressivamente ogni capacità di iniziativa, innovazione ed espansione del sistema.

Queste considerazioni assumono tutto il loro valore in connessione con i programmi che gli Enti hanno formulato per il prossimo futuro; programmi la cui realizzazione trova un limite invalicabile nel reperimento di adeguati mezzi finanziari.

Infatti, il volume degli investimenti programmati dal sistema si aggira per il quinquennio 1980-84 sui 34.000 miliardi a prezzi costanti 1979. Essi sono una componente chiave non solo del risanamento e del consolidamento del sistema, ma anche della trasformazione della nostra economia nella prima metà degli anni ottanta. È necessario cogliere appieno il valore del posto che le Partecipazioni statali occupano in essa per rendersi conto che una decurtazione, o ancora peggio, la mancata realizzazione dei piani di investimento e di ammodernamento del sistema avrebbe effetti molto negativi sullo

sviluppo dell'intero Paese: a breve termine perchè verrebbe a mancare una consistente spinta congiunturale dal lato degli investimenti a lungo termine perchè occasioni di riconversione oggi perdute e non tempestivamente impostate potrebbero essere pagate a caro prezzo in un mondo ove il grado di competizione tecnologica e commerciale è, in misura crescente, sostenuto da un intervento dello Stato coerente con gli obiettivi della politica di sviluppo anche dei Paesi industrialmente più avanzati.

L'intervento dello Stato, azionista di controllo con proprio capitale di rischio va considerato non come mero strumento di ripianamento di perdita o, peggio, come una forma di assistenzialismo ad aziende senza prospettive. Esso è invece, uno strumento per sostenere adeguatamente l'impegno con il quale le forze direzionali delle imprese del sistema devono operare per il riequilibrio delle gestioni e la realizzazione dei programmi di investimento approvati. Questo impegno — ripeto — è oggi gravato da un carico abnorme di oneri finanziari a seguito di cause che nulla hanno a che vedere con il sano svolgersi dei processi di investimento e di produzione.

È necessario allora eliminare il diffuso stato di incertezza, attraverso una presa di conoscenza realistica, da parte del Parlamento, quale azionista pubblico, dei rischi di collasso cui il sistema è sottoposto; convinzione da parte del Governo di adottare provvedimenti definiti, di emanare direttive precise per recuperare appieno un sistema industriale moderno e potenzialmente competitivo, dando così certezza alle centinaia di migliaia di lavoratori delle Partecipazioni statali.

Ma vi è, onorevoli colleghi, un settore che più degli altri richiama la preoccupata attenzione del Parlamento, del Governo, delle forze politiche e di quelle sociali.

Si tratta della siderurgia il cui fabbisogno per il triennio 1981-1983 ammonta a 2.600 miliardi. Si tratta di capitale di rischio a valere sul fondo di dotazione di cui poco più di 500 sui fondi previsti dal disegno di legge n. 1231, mentre per 2.000 miliardi circa il Governo ha in elaborazione un appo-

sito provvedimento che dovrebbe contenere anche ulteriori misure di agevolazioni finanziarie.

Sappiamo che i problemi da risolvere non sono solo di natura finanziaria, perchè non sfuggono a nessuno di noi quelli relativi al fondo per l'innovazione, agli acciai speciali, ai trasporti e quindi a tutti gli aspetti reali e attuali di una moderna politica industriale.

Oggi però si tratta di assicurare la continuità delle produzioni e dare certezze ai lavoratori; pertanto si fa vivo e pressante il nostro invito al Governo perchè acceleri al massimo ogni iniziativa per il risanamento finanziario della siderurgia.

Se vi sono o vi sono state responsabilità manageriali, è giusto che queste vengano individuate e se del caso colpite, e che venga decisamente richiamata al proprio dovere la classe dirigente delle Partecipazioni statali.

A me pare doveroso aggiungere che l'azionista Stato però non deve limitarsi solo ad un giudizio *ex-post* sull'opera di responsabili aziendali impegnati quasi esclusivamente in un quotidiano lavoro di ricerca non solo di capitali per effettuare nuovi investimenti ma di fondi con i quali far fronte alle più pressanti esigenze di cassa per il pagamento dei fornitori e degli stessi dipendenti. Lo Stato ha il diritto-dovere di esprimere il più rigoroso giudizio sulla professionalità e condotta dei *managers* pubblici ancorchè siano state assicurate le condizioni finanziarie minime agli Enti di gestione e quindi alle finanziarie e alle aziende. Non appare del resto rilevante l'obiezione, tante volte criticamente ripetuta, del più equilibrato indebitamento delle imprese manifatturiere private. Ad esse infatti non è stato richiesto nel passato decennio di essere uno strumento per lo sviluppo economico del Paese con iniziative a lungo ciclo di gestione e con interventi correttivi dello spontaneismo del mercato, iniziative e interventi che, come è ovvio, comportano investimenti a reddito necessariamente differito.

Del resto la crisi della grande industria in Italia ha assunto ormai aspetti globali;

in tale circostanza vi è una ampia concordanza di vedute sul fatto che è difficile effettuare distinzioni tra grande impresa pubblica e grande impresa privata, che presentano problemi analoghi e spesso non distinguibili per caratteristiche strutturali e per dimensione. È anche poco significativa una distinzione tra piccola-media industria — ricca di capacità imprenditoriali, incline al rischio ed all'investimento, capace di modificarsi e di svilupparsi senza alcun sostegno pubblico — e grande industria capace soltanto di assorbire risorse dalla collettività senza fornire contropartite, caratterizzata da una condizione di oneroso immobilismo tecnico e manageriale. La piccola e media industria, è certamente portatrice di valori imprenditoriali che sarebbe assurdo negare o sottovalutare; essa può esistere, operare e svilupparsi, però solo attingendo prodotti intermedi a basso costo dall'industria di base, che è largamente se non esclusivamente pubblica. Dalle commesse di fornitura e di manutenzione della grande industria la piccola e la media traggono lavoro e reddito. Le stesse risorse imprenditoriali della piccola e media industria spesso provengono dalla grande, essendosi in questa formate ed avendo in essa acquisito esperienze e capacità tecniche ed imprenditoriali. Difficile quindi immaginare una economia dualistica formata da grandi centri semi-paralizzati e da piccoli e dinamici centri produttivi indipendenti dai primi, e mortificati da questi nella competizione per le scarse risorse esistenti. Come sarebbero immaginabili per fare un esempio, le migliaia di piccole e medie aziende che operano nel settore della trasformazione dei metalli e delle materie plastiche, senza quella siderurgia di base, e quella industria chimica che hanno sempre garantito alle attività a valle la disponibilità di materie prime e semilavorati a condizioni competitive e nelle quantità richieste, e senza aggravio per la bilancio commerciale del Paese?

Queste considerazioni, del resto valgono anche per altri paesi; infatti, in una fase di crisi durissima e largamente generalizzata dell'acciaio, dell'alluminio e della petrolchimica, nessuno dei maggiori produttori mon-

diali ha smantellato le proprie strutture produttive per lasciarsi rifornire certo a condizioni nel breve termine, meno costose, dalle importazioni. Anzi, i singoli Stati (come la Germania, la Francia, gli Stati Uniti, il Belgio) hanno moltiplicato i provvedimenti di sostegno, nella consapevolezza che fasi congiunturali avverse e crisi finanziarie di così rilevanti dimensioni non possono essere ignorate ma devono essere affrontate con provvedimenti seri e coerenti. Lo Stato italiano si trova, nei confronti dei maggiori paesi industrializzati occidentali, in una posizione particolare. Esso è infatti azionista di molte grandi aziende operanti nei settori in crisi; controlla, come è noto, la totalità della produzione nazionale di acciaio a ciclo integrale, la totalità della produzione di alluminio e piombo primario, la maggior parte di quella di zinco, e, in forma più o meno diretta, la quasi totalità della chimica di base. La crisi di alcuni di questi settori, in Italia, è più profonda di quanto non si riscontri nella maggior parte dei paesi concorrenti, ed occorre evidentemente chiedersi quali siano i motivi di questa differenza di intensità. È solo da una attenta analisi delle cause di questa crisi che possono provenire soluzioni serie e praticabili. Ricordo allora che il sostegno che lo Stato e l'industria privata quotidianamente chiedono alle Partecipazioni statali, alla tenacia dei loro lavoratori, alla capacità dei *managers*, perchè non vengano a mancare le basi stesse su cui si fonda lo sviluppo economico ed il progresso tecnologico, è solo una parte del ruolo e dei compiti di cui l'impresa pubblica si è caricata.

Fin dal primo dopoguerra, e nella stessa filosofia del piano Vanoni e dei successi interventi di incentivazione per lo sviluppo delle zone meridionali del Paese, le partecipazioni statali sono apparse come lo strumento più importante attraverso il quale tale sviluppo poteva essere realizzato. E voglio qui ricordare — accanto alle disposizioni legislative che obbligavano, e che tuttora obbligano, il sistema ad impiegare quote rilevanti dei propri investimenti complessivi, e a localizzare le totalità stesse delle nuove

iniziative produttive al Sud — anche le direttive ministeriali, le esigenze politiche e sindacali che hanno portato l'impresa pubblica, a partire dagli anni sessanta, ad essere la principale protagonista della espansione economica ed occupazionale nei settori industriali produttivi del Mezzogiorno. Taranto, Pomigliano d'Arco, Gela, S. Maria Capua Vetere, Catania: grandi iniziative che hanno corretto il volto delle città e delle campagne. Migliaia di posti di lavoro sono collegati con queste iniziative, sia sotto forma di occupazione indiretta generata dagli investimenti in impianti e costruzioni, con i rifornimenti e le manutenzioni, sia come forma di occupazione indotta dalla spesa per salari che le nuove iniziative avevano attivato. Salari che si riversano nella zona sotto forma di domanda delle famiglie, per consumi, per beni durevoli, per investimenti in abitazioni, per nuove iniziative produttive da questa spesa stessa indotte.

È mia ferma convinzione che il Sud ha ancora bisogno delle partecipazioni statali, come ha ancora bisogno di sviluppo e di occupazione.

Certo ne ha bisogno in un modo nuovo per qualificare l'occupazione, attraverso insediamenti industriali in settori all'avanguardia, per esempio nel settore aeronautico ed elettronico. Ovvero per dare solidità ed ordine alla ricostruzione e allo sviluppo: specie nelle zone colpite dal sisma, dove non è certo tollerabile che — affidati alle tensioni sociali spontanee — gli sforzi di ricostruzione e sviluppo incanalino le scarse risorse verso impieghi socialmente non utili o dannosi, o comunque con grande dispendio di forze vitali.

Ovvero ancora affinché — attraverso una oculata canalizzazione delle commesse di lavorazione di tutto il sistema delle partecipazioni statali — cresca e si consolidi quella imprenditoria meridionale che per lungo tempo si è nascosta sotto la cenere del mancato sviluppo di quelle zone del paese.

È dunque necessario, onorevoli colleghi, che il Ministero che controlla questo complesso sistema, da cui tanto dipende lo sviluppo e la riconversione produttiva dell'inte-

ro paese, venga messo in condizioni di assolvere pienamente il proprio compito, vuoi dal punto di vista delle decisioni programmatiche e strategiche, vuoi per quanto attiene ai mezzi finanziari per realizzare.

Sotto questo profilo non possiamo che accogliere con favore la iniziativa che l'attuale Governo nella persona del Ministro in carica, ha avuto nel « ripensare » il ruolo del sistema in una visione strategica di medio periodo, proponendo al Parlamento — ma anche al Paese, dove vasta eco se ne è avuta — un pregevole « libro bianco » sul sistema delle partecipazioni.

Si potrà forse non convenire — nè credo io stesso di farlo — su tutti i punti toccati dal ministro, su tutte le soluzioni delineate; ma credo che sul problema di metodo sia difficile dissentire. Il sistema pubblico pertanto deve essere soggetto ad un dibattito aperto nel Paese sui suoi scopi immediati e a più lungo termine, sui suoi modi di operare, sui criteri delle nomine dei suoi uomini, sui poteri di indirizzo e controllo dello Stato, sui compiti di direttiva e vigilanza del Parlamento.

Questa visione, da cui tutti ci aspettiamo singolari e validi risultati, appare in grande consonanza con un altro strumento che l'attuale governo ci ha proposto e ci propone tuttavia, a monte della discussione di questi programmi e progetti di spesa pubblica, che siamo qui chiamati a discutere per il prossimo futuro. Parlo del Programma triennale, che tende a comporre in una sintesi unica gli impegni dello Stato in un orizzonte di tempo più ampio in grado dunque di dirigere le decisioni di spesa che qui vengono prese e che devono ispirarsi a una linea che rafforzi positivamente l'economia italiana, all'interno della nuova divisione internazionale del lavoro.

Si tratta — ci tengo a ripeterlo — di strumenti condivisibili soprattutto sul piano del metodo, anche se bisogna ampiamente dibatterli nei contenuti, come ora stesso stiamo facendo: ma si tratta di strumenti che dimostrano come la linea dell'attuale governo in materia di politica economica sia condizionale, aperta ai contributi, ma ferma in

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

una visione di metodo coerente ed accettabile, io penso ed auguro, da tutte le forze politiche e sociali.

Di tali linee programmatiche e progettuali, l'azione del sistema delle partecipazioni statali, il valore dei nuovi programmi, che da poco il Parlamento ha ampiamente discusso, la opportunità che gli stessi siano sostenuti attraverso stanziamenti pubblici, sono certo pilastri fondamentali.

I provvedimenti che il Parlamento è chiamato ad adottare in questa sede sono certo di entità tale da richiedere una attenta considerazione dei programmi presentati, della loro operatività, della validità e coerenza, in relazione agli indirizzi di sviluppo previsti dalla politica industriale del governo. Ma va posta attenzione anche al fatto che i risultati, peraltro lusinghieri, dello sviluppo del prodotto interno lordo italiano nel 1980, si innestano in un ciclo congiunturale e internazionale cedente, gravemente deteriorato e che è già oggetto di manovre decisamente restrittive da parte dei governi di importanti paesi industrializzati al fine di frenare il processo inflazionistico nelle loro economie.

In questa situazione, come appaiono incerti i risultati di una politica mirante a comprimere drasticamente i consumi, così appare ancor più deleteria una politica che miri a bloccare la spesa pubblica in conto capitale, destinata a investimenti produttivi.

La responsabile assunzione da parte del bilancio dello Stato, attraverso il Ministero per le partecipazioni statali, dei propri compiti e delle proprie responsabilità di azionista di maggioranza per fornire alle aziende da esso controllate capitale di rischio destinato a mettere in moto programmi di risanamento e di sviluppo e a mobilitare risorse di autofinanziamento verso l'interno del sistema appare quindi, anche sul piano macroeconomico, uno strumento da valutare in positivo. Ciò al fine di prevenire il rischio di un blocco della crescita del reddito e dell'occupazione che si rivelerebbe esiziale per una economia come quella italiana. Il nostro Paese deve infatti aumentare i livelli di produttività mentre è ancora solcato da profonde contraddizioni e bisognoso di importanti

mutamenti strutturali, per conciliare la creazione di nuovi posti di lavoro con l'obiettivo di una più qualificata collocazione sul mercato internazionale.

Sotto questo profilo appare dunque urgente che, nel più vasto quadro del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1981, si dia luogo non solo alla approvazione senza ritardi degli stanziamenti che qui siamo chiamati ad approvare, ma anche si provveda — nei modi e nei luoghi opportuni, e secondo le proposte avanzate o in corso di elaborazione da parte del Ministero vigilante — ad un sollecito adeguamento dei fondi di dotazione degli enti a partecipazione statale, necessario a sostenere il processo di risanamento, riconversione e sviluppo di tale sistema. Ciò nella convinzione che il complesso delle aziende pubbliche abbiano al loro interno la necessaria forza vitale per intraprendere quelle trasformazioni che, come mi sono sforzato di dimostrare, è indispensabile ed insostituibile per lo sviluppo dell'economia italiana negli anni '80.

Onorevoli colleghi, come può leggersi nella nota preliminare al Bilancio, lo Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali per l'anno finanziario 1981, reca spese per complessive lire in mi-

lioni	258.843,6
— tale cifra rappresenta la somma del totale delle spese correnti in milioni di lire .	2.843,6+
— e il totale delle spese in conto capitale in milioni di lire	256.000 =
	258.843,6

Le cifre indicate nel progetto di bilancio 1981 risultano strutturate secondo l'assetto « a legislazione invariata », prescindendo cioè dal considerare le implicazioni che deriveranno dalla nuova legge finanziaria, i cui effetti — a legge finanziaria approvata — formeranno apposita « nota di variazioni » al progetto medesimo.

Il progetto di bilancio per il 1981 è stato costruito sulla base della « legislazione vigente » indicando concretamente e solamente il

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cosiddetto « fabbisogno » dell'Amministrazione e del sistema a partecipazione statale, sulla scorta della semplice individuazione delle dotazioni assestate per l'anno in corso. Si è giunti ad un tal punto di rigore che non sono state valutate ed introdotte nel progetto di bilancio neppure le variazioni in aumento che pure si trovano nella legge n. 655 del 17 ottobre 1980 di assestamento del bilancio.

Ora però sembra possibile tenere presente le effettive esigenze di maggiori fondi già riconosciute per legge al Ministero delle partecipazioni statali ed apportare, dove necessario, le opportune variazioni.

Se si confrontano le cifre indicate all'inizio, con l'effettivo stanziamento di bilancio risultante dopo l'assestamento intervenuto con la citata legge n. 655, si potrà constatare che le spese considerate nello stato di previsione fanno registrare una diminuzione di milioni 75.726,4 rispetto all'anno precedente.

Grave è che a comporre tale cifra concorrono due dati: una maggiorazione di milioni 273,6 nella parte corrente ed una diminuzione di milioni 76.000 per il conto capitale.

Le variazioni in aumento relative alla parte corrente sono tutte dovute ad oneri inderogabili e del resto sono piuttosto modeste.

Le variazioni in diminuzione in conto capitale invece costituiscono l'importo più consistente, composto dalla differenza tra la voce di bilancio assestato per l'anno

1980 in milioni di lire . . .	332.000—
— e quella del bilancio 1981 in milioni di lire	256.000=
milioni di lire	76.000

Pur riconoscendo la validità dell'impostazione rigorosa seguita nella predisposizione dello stato di previsione della spesa per l'anno 1981, che ha fotografato una realtà legislativa vigente al momento in cui si impostava lo schema di bilancio, a mio avviso si dovrebbe introdurre un qualche mitigamento ed aggiungere almeno in relazione a qualche particolare capitolo di bilancio un importo pari alla maggiore cifra introdotta con la richiamata legge n. 655 in sede di assestamento del bilancio 1981.

Si propone così di maggiorare il capitolo 1101 dell'importo di lire 100.000.000, pari alla variazione in più introdotta con la legge n. 655 in modo che nel 1981 si possa disporre di una cifra complessiva composta da residui più competenza di lire 209.000.000.

Ricordo che il capitolo 1101, « spese per la tenuta dello schedario » è quello sul quale nell'anno 1981, dovranno gravare le spese per la installazione nel Ministero, di un centro elettronico per la raccolta dei dati. Senza un tale strumento è impossibile qualunque tentativo di lavoro serio e quindi è inammissibile il taglio apportato su tale capitolo.

Le cifre veramente significative per il sistema a partecipazioni statali, però, sono tutte fuori dalla Tabella 18, che altro non è che lo specchio di una situazione cristallizzata dalla legislazione vigente e dalle esigenze di vita quotidiana del Ministero.

Lo stanziamento vero concernente le « partecipazioni statali » è contenuto per memoria in tre righe della nota preliminare alla tabella 18 dove dice alla pagina III « v'è peraltro posto in evidenza che le variazioni anzidette non tengono conto degli accantonamenti riportati negli appositi fondi speciali del Tesoro con riferimento a provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella esclusiva competenza del Ministero delle Partecipazioni statali ».

L'indicazione della somma di lire 2.000 miliardi è quindi riportata nella tabella concernente il Ministero del Tesoro al capitolo 9001 sotto la voce « conferimento di fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ».

In tale sede il Governo ha preso impegno di ricostruire lo stanziamento nella sua interezza, tenendo presenti le maggiori necessità finanziarie ormai riconosciute necessarie per sopperire alle esigenze dell'intero settore delle partecipazioni statali.

Va quindi ancora ricordato che il Ministro delle partecipazioni statali ha presentato alla fine dell'anno decorso un complesso « rapporto » sullo stato del settore, dal quale possono ricavarsi le cifre più aggiornate re-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lative alle esigenze sopra menzionate, che qui di seguito si riportano:

FABBISOGNO TOTALE 1980-83	
<i>(miliardi di lire)</i>	
6.110 +	Ricapitalizzazione
1.958 +	Perdite previste nel 1980
2.628 +	Adeguamento valutazione (1) per esigenze specifiche
3.220 +	Fabbisogno di massima per nuovi investimenti
<hr/>	
13.916 —	Fabbisogno totale 1980-83
2.838 =	Trasferimenti 1980
<hr/>	
11.078 —	Fabbisogno totale al 31-12-1980
1.740 =	Provvista da risparmio privato
<hr/>	
9.338	Fabbisogno totale netto

Il fabbisogno, come può vedersi, copre il triennio 1981-1983 mentre nella legge di previsione del bilancio dello Stato lo stanziamento sul cap. 9001 è inserito, peraltro in forma limitata, per il solo anno 1981. Nella stessa legge finanziaria (A.S. n. 1333) nulla è stato previsto specificamente per il settore partecipazioni statali.

Infine desidero ricordare che, come annunciato in Parlamento dal Governo, si è in attesa della presentazione dei disegni di legge che provvedono al conferimento, ai fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, delle somme necessarie che dovreb-

bero ammontare a circa 8.000 miliardi, tenuto conto della erogazione di lire 2.000 miliardi per l'anno 1980 prevista nell'apposito disegno di legge (A.C. 1231).

A conclusione della relazione desidero precisare alcuni punti fondamentali che, a mio avviso, costituiscono i presupposti per una politica di rilancio delle partecipazioni statali.

Per primo ritengo necessario il ritorno al significato originale delle partecipazioni statali nei termini in cui per un moderno processo di sviluppo industriale si associavano il capitale pubblico e quello privato. Voglio dire che mentre il capitale pubblico aveva funzione di supplenza e integrazione rispetto ad una imprenditorialità per certi aspetti carente, il capitale privato diventava garante di economicità nell'impiego delle risorse. È questo un modello originale e interessante al quale ritornare con ogni possibile urgenza.

Ma vi è da considerare con attenzione, inoltre, il ripristino dell'autonomia delle imprese a partecipazione statale, introducendo meccanismi automatici per il rifinanziamento. Di conseguenza si potranno adottare eventuali sanzioni per tutti i partecipanti all'impresa affinché si impegnino nel raggiungimento degli obiettivi.

Ritengo infine si debba rivalutare il ruolo del Ministero delle partecipazioni statali come responsabile delle grandi scelte politiche e di programmazione e non come supergestore pro-tempore del sistema.

Voglio augurarmi che Parlamento, Governo e forze sociali compiano ogni sforzo perché si giunga con urgenza a risanare una delle strutture portanti del sistema industriale e finanziario italiano.

Rosa, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

(Stato di previsione dell'entrata).

ART. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1981, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (*Tabella n. 1*).

È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

(Totale generale della spesa).

ART. 2.

È approvato in lire 189.606.528.577.000 in termini di competenza ed in lire 175.669.042.993.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1981.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative).

ART. 3.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 2*).

ART. 4.

Ai sensi dell'articolo 20, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle attribuzioni demandategli

per legge, impegna ed ordina le spese iscritte nelle rubriche dal n. 2 al n. 24 e nn. 37 e 38 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 5.

L'assegnazione di lire 455 miliardi, autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per l'anno finanziario 1981, è comprensiva della somma di lire 105 miliardi da riferire al finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei « programmi finalizzati », approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Il Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia conforme alle indicazioni formulate dal CIPE, riferendo ogni semestre allo stesso Comitato sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione interministeriale i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su sua proposta, sentite le Amministrazioni interessate alla realizzazione dei programmi.

ART. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 1.760.777.837.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1981.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1981-31 agosto 1981, mensilmente, un do-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma, anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

ART. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 1.442.809.233.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1981.

Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro del tesoro di concerto con quello dei trasporti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1981-31 agosto 1981, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al primo comma anche nelle more del perfezionamento delle convenzioni di cui al comma precedente.

ART. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche e amministrative e per l'attuazione dei *referendum* dai fondi iscritti, rispettivamente per competenza e cassa, al capitolo n. 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per

facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico.

ART. 9.

Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere:

a) alla ripartizione del fondo di lire 15.811.386.000 iscritto al capitolo n. 6445 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 in applicazione dell'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamento stabilite dall'articolo 31 della legge medesima:

b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire ad altri dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73 della legge citata.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente è data facoltà al Ministro del tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa dei capitoli interessati.

ART. 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 2531, 6682, 6683, 6741, 6771, 6772, 6857, 6858 e 9004 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.

ART. 11.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 6805 e 9540 del medesimo stato di previsione per gli oneri relativi alle operazioni di ricorso al mercato.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli concernenti interessi sui certificati speciali di credito del tesoro, in relazione al maggior onere derivante dalla determinazione del tasso di interesse semestrale, rispetto a quello minimo stabilito in sede di emissione dei predetti certificati speciali di credito del tesoro.

ART. 12.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in relazione alla definizione dei rispettivi fabbisogni, a variazioni compensative, per competenza e cassa, tra il capitolo n. 4516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e i capitoli nn. 1901 e 1979 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

ART. 13.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare con propri decreti dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma

dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386, le eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 della legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle affluire alle entrate del bilancio statale con imputazione al capitolo n. 3342 « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria ».

ART. 14.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1981, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 8905 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per la attuazione della legge 2 maggio 1976, n. 183, concernente disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 15.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, agli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, dei fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo n. 8906 del medesimo stato di previsione per l'attuazione dell'articolo 29 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente il Ministro del tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, al bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS), le occorrenti variazioni alle dotazioni di competenza e cassa.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 16.

Per l'anno finanziario 1981, è stabilito in lire 25.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 105.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi.

ART. 17.

Ai sensi dell'articolo 17, lettera *b*), della legge 24 maggio 1977, n. 227, modificata dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale, il limite degli impegni assumibili in garanzia ai sensi dell'articolo 3 della legge stessa resta fissato, per l'anno finanziario 1981, in lire 5.500 miliardi per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

ART. 18.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui passivi sui capitoli nn. 5926 e 6771 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 19.

Ai fini della determinazione del fondo da iscrivere al capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, il complesso delle entrate erariali indicato nel primo comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, è depurato dei rimborsi e delle restituzioni di imposta, ivi compresi gli aggi e le commissioni bancarie, quali risultano dagli appositi capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze.

ART. 20.

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è stabilita in lire 400 miliardi la dotazione, per l'anno finanziario 1981, del capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero medesimo.

ART. 21.

I capitoli riguardanti spese di riscossione delle entrate per le quali, ai termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati, sono quelli indicati nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 22.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 3 e 4 annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 23.

Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 5 annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 24.

Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri ed accertati sul capitolo di en-

trata n. 1472 sono correlativamente versati, in applicazione del regolamento CEE n. 1823/73 della Commissione, al conto di tesoreria denominato « Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia ». La spesa relativa trova imputazione a carico del capitolo n. 5924 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1980 sono riferiti alla competenza dell'anno 1981 ai fini della correlativa spesa, da imputare al citato capitolo n. 5924.

Per le operazioni di spesa di cui al presente articolo, si applicano le procedure previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1973, n. 532.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative).

ART. 25.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 3*).

ART. 26.

Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1981, è stabilito in 100.

ART. 27.

Le somme iscritte ai capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 6047 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1981 in relazione alle spese autorizzate dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogata dalla legge 4 agosto 1975,

n. 397, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, dalla legge 13 aprile 1977, n. 114, e dalla legge 24 aprile 1980, n. 146, possono essere trasferite, con decreti del Ministro del tesoro, a capitoli di spesa del predetto stato di previsione concernenti altri servizi del Ministero stesso.

ART. 28.

Le spese di cui al capitolo n. 3105 dello stato di previsione del Ministero delle finanze non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Al predetto capitolo si applicano, per l'anno finanziario 1981, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 29.

Ai fini della ripartizione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1981, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.

ART. 30.

Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività istituite o da istituire nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di personalità giuridica, relativamente ai circoli, alle sale convegno, alle mense non obbligatorie di servizio, nonché agli stabilimenti balneari e agli spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e montani e alle sale cinematografiche, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

ART. 31.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonché a impegnare e pagare le spese per l'anno finanziario 1981 ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (*Appendice n. 1*).

ART. 32.

Alle spese di cui al capitolo n. 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si applicano, per l'anno finanziario 1981, le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 4 aprile 1912, n. 268.

(Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative).

ART. 33.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 4*).

ART. 34.

Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite, per l'anno finanziario 1981, in lire 262 miliardi 313.804.000 ed in lire 390.001.299.000, rispettivamente, ai sensi della lettera *b*) e della lettera *c*) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356.

La quota di cui al predetto articolo 2, lettera *b*), ha natura di acconto: al relativo conguaglio si provvede dopo l'acquisizione dei dati contenuti nella relazione generale sulla situazione economica del paese per l'anno 1980.

La quota di cui al predetto articolo 2, lettera *c*), corrisponde agli stanziamenti previsti, per l'anno finanziario 1981, dalle leggi 9 maggio 1975, n. 153, 5 agosto 1975, n. 412, 10 maggio 1976, n. 261, 10 maggio 1976, n. 352, 1° luglio 1977, n. 403, articolo 2.

Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 3347 e 4561 dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al predetto capitolo n. 7081 del menzionato stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative).

ART. 35.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 5*).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli nn. 1292 e 7031 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1981, per l'attuazione delle disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria, di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge finanziaria 1981.

ART. 36.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1981, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

ART. 37.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 6*).

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 7, concernente stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, le occorrenze finanziarie per i fini di cui all'articolo 1 della stessa legge sono stabilite, per l'anno 1981, in lire 693.568.000.000, di cui lire 345.164.000.000 da iscrivere agli appositi capitoli, anche di nuova istituzione, mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

ART. 38.

È approvato, in termini di competenza e cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 1981, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (*Appendice n. 1*).

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative).

ART. 39.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 7*).

ART. 40.

Il pagamento delle spese per retribuzioni al personale supplente docente e non docente delle scuole materne, elemen-

tari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative, degli istituti e scuole speciali statali può essere autorizzato esclusivamente nei limiti delle assegnazioni disposte sui fondi stanziati sull'apposito capitolo n. 1032 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1981.

È fatto divieto di autorizzare spese per supplenze su fondi iscritti in altri capitoli di bilancio.

ART. 41.

In relazione alla istituzione del ruolo dei ricercatori universitari di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, ai trasferimenti di fondi, in termini di competenza e di cassa, dai capitoli nn. 4115, 4117 e 4118 al capitolo 4010 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in relazione agli inquadramenti dei borsisti, assegnisti e contrattisti, da effettuare in detto ruolo in applicazione del suddetto articolo.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

ART. 42.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 8*).

ART. 43.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno finanziario 1981, quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

ART. 44.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1981, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (*Appendice n. 1*).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, nonché l'impegno e il pagamento delle spese del Fondo medesimo, per l'anno finanziario 1981, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (*Appendice n. 2*).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dei Patrimoni riuniti ex economici, di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, nonché l'impegno e il pagamento delle spese dei Patrimoni predetti, per l'anno finanziario 1981, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (*Appendice n. 3*).

Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate « spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio dei Patrimoni riuniti ex economici quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dei Patrimoni riuniti ex economici a favore dei quali è data facoltà

di iscrivere somme in applicazione del disposto dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso al bilancio predetto

(*Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative*).

ART. 45.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 9*).

ART. 46.

È autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 3.500.000.000, per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché, in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543, integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici di culto diverso dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736; nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, ratificato dalla legge 28 luglio 1950, n. 834, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217; nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pub-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bliche di beneficenza ed assistenza, degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) all'esecuzione dei piani di ricostruzione.

ART. 47.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e, per le opere di carattere straordinario, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa di cui al precedente articolo 46 ed alla allegata tabella B.

ART. 48.

Le erogazioni di cui all'articolo 6, quinto comma, della legge 5 agosto 1975, n. 412, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati.

ART. 49.

È approvato, in termini di competenza e cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finan-

ziario 1981, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (*Appendice n. 1*).

Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è iscritto, al capitolo n. 242 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva.

I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonché le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.

ART. 50.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alle variazioni, in termini di competenza e di cassa negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1981, che si rendessero necessarie sulla base delle convenzioni di mutuo di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

ART. 51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1981 le somme versate da terzi allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1981 a titolo di risarcimento dei danni arrecati al patrimonio stradale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno 1981 le somme anticipate sul prezzo contrattuale alle imprese appaltatrici o fornitrici di beni e servizi recuperate ai sensi del settimo comma dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e versate allo stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per lo stesso anno 1981.

ART. 53.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 224 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per l'anno finanziario 1981, delle somme versate sul capitolo n. 153 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda medesima per rimborsi e concorsi diversi di pertinenza della contabilità speciale intestata al direttore generale dell'ANAS ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative).

ART. 54.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 10*).

ART. 55.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298.

ART. 56.

Alle spese di cui ai capitoli n. 7202, n. 7203 e n. 7206 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti si applicano, per l'anno finanziario 1981, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

ART. 57.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare ed a riscuotere le entrate ed a impegnare e pagare le spese, relative all'anno finanziario 1981, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dei trasporti (*Appendice n. 1*).

ART. 58.

L'ammontare del fondo di dotazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'anno finanziario 1981, in lire 35 miliardi 500.000.000.

ART. 59.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1981, a favore dei quali è data facoltà

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

(Stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e disposizioni relative).

ART. 60.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 11*).

ART. 61.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1981, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 1*).

ART. 62.

I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1981, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.

ART. 63.

Alle spese di cui ai capitoli n. 501 e n. 502 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e

delle telecomunicazioni si applicano, per l'anno finanziario 1981, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

ART. 64.

I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1981, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 102, n. 103, n. 108, n. 109, n. 110, n. 111, n. 112, n. 113, n. 117, n. 118, n. 119, n. 121, n. 123, n. 124, n. 129, n. 132, n. 133, n. 134, n. 136, n. 138, n. 147, n. 148, n. 149 e n. 255.

ART. 65.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a impegnare e pagare le spese relative all'anno finanziario 1981, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Appendice n. 2*).

ART. 66.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1981, a favore dei quali è data facoltà al Ministro del tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso al bilancio dell'Azienda medesima.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 67.

Alle spese di cui ai capitoli n. 531, n. 532, n. 539 e n. 542 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si applicano, per l'anno finanziario 1981, le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

ART. 68.

I capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1981, per i quali il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali a utilizzare fondi della cassa vaglia, per sopperire a temporanee deficienze di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, sono i seguenti: n. 101, n. 103, n. 104, n. 106, n. 107, n. 108, n. 109, n. 113, n. 114, n. 115, n. 117, n. 120, n. 121, n. 124, n. 125, n. 126, n. 129, n. 130, n. 131, n. 171 e n. 258.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

ART. 69.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 12*).

ART. 70.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'esercizio finanziario 1981, le disposizioni contenute nel secon-

do comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Alle spese di cui ai capitoli nn. 4011 e 5031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

Alle spese di cui al capitolo n. 4031 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, integrate da quella dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

Alle spese di cui al capitolo n. 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

Alle spese di cui al capitolo n. 4005 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

I comitati di cui all'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, all'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, all'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, e all'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, esercitano i loro poteri anche sulle revisioni dei contratti già autorizzati.

I comitati di cui al comma precedente sono integrati con l'intervento dei direttori generali di volta in volta interessati per materia.

Quando gli atti investono la competenza di più capitoli è sufficiente il parere del comitato competente per il capitolo che su tali atti ha maggiore influenza finanziaria.

Alle spese per infrastrutture multinazionali NATO sostenute a carico degli stanziamenti del capitolo n. 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa e del capitolo n. 6741 dello stato

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di previsione del Ministero del tesoro, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico.

Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense per ufficiali e sottufficiali, nonché alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorché le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi non statali.

ART. 71.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario 1981, quelli descritti negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa.

ART. 72.

Il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato, per l'anno finanziario 1981, come appresso:

a) militari specializzati:

Esercito	n.	21.000
Marina	»	14.000
Aeronautica	»	34.450

b) militari aiuto-specialisti:

Esercito	n.	40.000
Marina	»	16.000
Aeronautica	»	19.800

Il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito, per l'anno finanziario 1981, in 50 unità.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento della marina militare da trattenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575, è stabilito, per l'anno finanziario 1981, come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti	n.	30
guardiamarina	»	60

Il numero massimo degli ufficiali di stato maggiore di complemento della Marina militare piloti da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è stabilito, per l'anno finanziario 1981, in 90 unità.

Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 1968, n. 371, è stabilito, per l'anno finanziario 1981, come appresso:

Esercito (compresi i carabinieri)	n.	100
Marina	»	4
Aeronautica	»	90

ART. 73.

La forza organica dei sergenti, dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria e in rafferma, per l'anno finanziario 1981, è fissata, a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n.	7.000
graduati e militari di truppa	»	21.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 74.

Il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, per l'anno finanziario 1981, a norma dell'articolo 18, secondo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, in 9.465 unità.

ART. 75.

La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni del corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria o in rafferma, è determinata, per l'anno finanziario 1981, a norma dell'articolo 18, quarto comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, come appresso:

sergenti	n.	7.000
sergenti raffermati di leva »		600
sottocapi e comuni volontari	»	4.000
sottocapi raffermati di leva »		1.200

ART. 76.

A norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare in ferma o rafferma è fissata, per l'anno finanziario 1981, come appresso:

sergenti	n.	6.900
graduati e militari di truppa	»	1.774

Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliari, per la sola ferma di leva, di giovani appartenenti alla classe che viene chiamata alle armi è stabilito, a norma dell'articolo 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in 10.108 unità.

ART. 77.

Il numero massimo degli ufficiali e dei sottufficiali da ammettere al trattenimento in servizio a norma del primo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, è fissato, per l'anno finanziario 1981, come appresso:

Ufficiali:

Esercito (compresi i carabinieri)	n.	22
Marina	»	12
Aeronautica	»	70

Sottufficiali:

Esercito	n.	9
Aeronautica	»	10

ART. 78.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1981 (*Elenco n. 3*). Il Ministro della difesa è autorizzato a disporre, con propri decreti, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli, la costituzione di mense obbligatorie di servizio presso comandi, enti o reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego ed ambientali.

(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative).

ART. 79.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 13*).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ART. 80.

È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1981, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30 (*Appendice n. 1*). Ai fini della gestione predetta restano confermate le norme dello statuto-regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nell'anno finanziario 1981, le eventuali variazioni, in termini di competenza e di cassa, al bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali comunque connesse con l'attuazione delle norme di cui all'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché con l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative).

ART. 81.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 14*).

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative).

ART. 82.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 15*).

ART. 83.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, su proposta dei Ministri interessati, a trasferire, dagli stanziamenti di competenza e cassa iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — rubrica Ispettorato del lavoro — allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le somme occorrenti per il trattamento economico del personale dell'Ispettorato tecnico dell'industria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.

ART. 84.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1981, delle somme versate sul capitolo n. 2376 dello stato di previsione dell'entrata dai contravventori alle disposizioni regolanti il collocamento dei lavoratori in agricoltura, ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 459.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative).

ART. 85.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 16*).

(Stato di previsione del Ministero della marina mercantile e disposizioni relative).

ART. 86.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della

marina mercantile, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 17*).

(Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali e disposizioni relative).

ART. 87.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle partecipazioni statali, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 18*).

(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative).

ART. 88.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 19*).

ART. 89.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al capitolo n. 2535 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1981, in termini di competenza e di cassa, le somme, corrispondenti ai versamenti che affluiranno al capitolo n. 3612 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario, occorrenti per la organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi, ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

ART. 90.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento dei fondi iscritti al capitolo n. 6000 dello stato di previsione del Ministero della

sanità per l'anno finanziario 1981, a capitoli anche di nuova istituzione del medesimo stato di previsione, per l'attuazione della delega di cui all'articolo 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

(Stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e disposizioni relative).

ART. 91.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 20*).

(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative).

ART. 92.

Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1981, in conformità dell'annesso stato di previsione (*Tabella n. 21*).

(Quadro generale riassuntivo).

ART. 93.

È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1981, con le tabelle allegate.

(Disposizioni diverse).

ART. 94.

A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1981, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli di spesa indicati nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Mini-

stero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.

Per l'anno 1981, per l'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma precedente, può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire quattrocento milioni.

ART. 95.

Per l'anno finanziario 1981 gli importi da iscrivere nei singoli stati di previsione dei dicasteri interessati, in relazione a disposizioni di legge che demandano la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio, sono quelli indicati nella tabella *B* allegata alla presente legge. Per il medesimo anno finanziario i pagamenti corrispondenti restano considerati nelle autorizzazioni di cassa dei pertinenti capitoli di spesa.

ART. 96.

Per l'anno finanziario 1981 i capitoli dei singoli stati di previsione per i quali il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative rispettivamente per competenza e cassa sono quelli indicati nella tabella *C* allegata alla presente legge.

ART. 97.

La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi in speciali condizioni di servizio sono stabilite, per l'anno finanziario 1981, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno (*Elenco n. 3*).

ART. 98.

Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali

disposizioni legislative, ancorché facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1980-81 e 1981-82, restano stabilite, per l'anno finanziario 1981, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

ART. 99.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento dagli stati di previsione delle varie amministrazioni statali a quello del Ministero del tesoro delle somme iscritte, per competenza e cassa, in capitoli concernenti spese inerenti ai servizi e forniture considerati dal regio decreto 18 gennaio 1923, n. 94, e relative norme di applicazione.

ART. 100.

Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, con propri decreti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento e, per ciascuno di essi, alla indicazione delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ai sensi dell'articolo 107 del medesimo testo unico.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, provvederà, altresì, anche con variazioni compensative nel conto dei residui, a trasferire dai capitoli individuati con i decreti di cui al comma precedente ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro ed in quelli della spesa delle amministrazioni ed aziende autonome, l'importo differenziale tra le somme indicate per ciascuno dei predetti capitoli e quelle effettivamente destinate agli interventi nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico di cui al comma precedente, da devolvere per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 47 del medesimo testo unico.

ART. 101.

Per gli ordini di accreditamento di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, concernente la costituzione dell'Ufficio stralcio previsto dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica il limite di somma di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

ART. 102.

Al pagamento delle competenze spettanti al personale civile e militare del Commissariato per l'assistenza al volo civile, inquadrato nei ruoli transitori dei controllori del traffico aereo e degli assistenti del traffico aereo ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1979, n. 635, può provvedersi mediante apertura di credito, a favore di un funzionario delegato, d'importo anche eccedente il limite stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

ART. 103.

Il Commissariato per l'assistenza al volo civile è autorizzato a costituire, a valere sullo stanziamento iscritto al capitolo n. 3152 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1981, un fondo di lire 200 milioni presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, da utilizzarsi per il pagamento delle spese relative a servizi e forniture prestati dall'Azienda stessa o derivanti da contratti stipulati direttamente dal Commissariato, considerati nella denominazione del citato capitolo n. 3152.

Il predetto fondo è reintegrabile a seguito della presentazione dei rendiconti, da parte dell'Azienda autonoma delle fer-

rovie dello Stato, relativi alle spese da essa sostenute con utilizzo del fondo medesimo.

ART. 104.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di somme tra i capitoli concernenti « Trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa » iscritti negli stati di previsione della spesa dei singoli dicasteri.

Analogo trasferimento può essere effettuato tra i capitoli stessi e quello n. 4351 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, concernente « Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa ».

ART. 105.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283, sull'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia.

ART. 106.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal capitolo n. 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981 e dal capitolo n. 7081 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno finanziario, ai capitoli dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle Regioni a statuto speciale dei fondi considerati ai predetti capitoli n. 5926 e n. 7081 ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 107.

Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1981, per contributi o apporti dello Stato a favore degli organismi del sistema mutuo-previdenziale, mediante commutazione in quietanza d'entrata, con imputazione al capitolo n. 3342 « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria » dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario.

ART. 108.

Con decreti da emanarsi dal Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri competenti, viene provveduto all'istituzione di appositi capitoli per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti.

Con i medesimi decreti, il Ministro del tesoro determina l'autorizzazione di cassa per i capitoli di cui al precedente comma.

Il Ministro del tesoro ha facoltà, altresì, di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli concernenti spese di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, limitatamente ai maggiori residui risultanti a chiusura dell'esercizio 1980 rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1981.

Dei decreti di cui ai precedenti commi sarà dato conto al Parlamento in occasione della presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

ART. 109.

In riferimento alle ripartizioni effettuate dal CIPE delle somme recate dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, concernente provvidenze per l'occupazione giovanile, dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e dall'articolo 22 della legge 24 aprile 1980, n. 146, il Ministro del tesoro ha facoltà di integrare, con propri decreti, le dotazioni di cassa dei capitoli di spesa relativi all'attuazione delle suindicate disposizioni legislative limitatamente ai maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio 1980, rispetto a quelli presuntivamente iscritti nel bilancio 1981.

ART. 110.

L'AIMA è autorizzata a corrispondere agli aventi diritto il premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dall'articolo 3, punto 2), del regolamento CEE n. 1357/80 del Consiglio del 5 giugno 1980.

Per il pagamento di detto premio si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

(Bilancio pluriennale).

ART. 111.

Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, il bilancio pluriennale dello Stato e delle Aziende autonome per il triennio 1981-1983, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A

CAPITOLI DAI QUALI, CON DECRETI DEL MINISTRO DEL TESORO, POSSONO ESSERE TRASFERITE SOMME AL CAPITOLO N. 5053 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO

MINISTERI	CAPITOLI
TESORO	1108-1445-1507-1574-1635-1717-1795-2007-2075- 2233-2669-2959-3344-3587-3848-4027-5040- 5279-5872
FINANZE	1094-3465-3859-4298-4660-5383
BILANCIO	1140
GIUSTIZIA	1100-1592
ESTERI	1110
ISTRUZIONE	1119-1578
LAVORI PUBBLICI	1122
AGRICOLTURA	1118
INDUSTRIA	1099-3537-4550-5046
LAVORO	1099-1535-2535
COMMERCIO ESTERO	1101
MARINA MERCANTILE	1101
PARTECIPAZIONI STATALI	1099
SANITÀ	1101-4536
TURISMO	1100
BENI CULTURALI	1067

TABELLA B

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
CHE DEMANDANO LA QUANTIFICAZIONE DELL'ONERE ANNUO ALLA LEGGE
DI BILANCIOStanziamen-
(lire)
—

MINISTERO DEL TESORO

Legge 24 dicembre 1955, n. 1312.

Autorizzazione della spesa necessaria al funzionamento della Corte costituzionale	5.200.000.000
---	---------------

Legge 8 febbraio 1973, n. 17.

Aumento dell'assegnazione annua a favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	3.500.000.000
---	---------------

Legge 22 giugno 1954, n. 385.

Sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo Medaglie d'oro al valor militare	30.000.000
--	------------

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo	27.100.000.000
--	----------------

Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216.

Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari	3.000.000.000
--	---------------

Legge 22 luglio 1978, n. 385.

Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato	120.000.000.000
--	-----------------

Legge 5 agosto 1978, n. 462.

Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università	3.600.000.000
--	---------------

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Stanziamen- to (lire)
<i>Legge 5 luglio 1966, n. 526.</i>	—
Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia	969.500.000
<i>Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216.</i>	
Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST), ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo	1.384.500.000
<i>Legge 27 gennaio 1962, n. 7.</i>	
Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli	10.750.000.000
<i>Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181.</i>	
Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)	810.464.717.000
<i>Legge 23 dicembre 1975, n. 698.</i>	
Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia	70.163.000.000
<i>Legge 3 febbraio 1976, n. 11.</i>	
Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee da una parte e gli Stati ACP dall'altra	62.567.400.000
<i>Legge 3 ottobre 1977, n. 863.</i>	
Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957	30.000.000.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Stanziamen- to (lire)
<i>Legge 22 dicembre 1977, n. 951.</i>	
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato:	
Articolo 8. — Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria	26.090.362.000
Articolo 11. — Autorizzazione di spesa in relazione all'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167	455.000.000.000
Articolo 12. — Autorizzazione di spesa in relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388	38.000.000.000
 <i>Legge 21 dicembre 1978, n. 843.</i>	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato:	
Articolo 45. — Versamento al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane dell'importo occorrente per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara	65.992.182.000
 <i>Legge 23 dicembre 1978, n. 833.</i>	
Istituzione del servizio sanitario nazionale	21.400.000.000.000
 <i>Legge 26 gennaio 1980, n. 16.</i>	
Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero	15.000.000.000
 <i>Legge 24 aprile 1980, n. 146.</i>	
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):	
Articolo 36. — Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica	53.740.000.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Stanziamen- (lire)
<p>Articolo 38. — Somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni</p>	110.669.000.000
<p>Articolo 39. — Concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto</p>	5.355.735.000
<p><i>Legge 8 agosto 1980, n. 441.</i></p>	
<p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali:</p>	
<p>Articolo 12. — Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.</p>	
<p><i>Legge 18 novembre 1975, n. 764.</i></p>	
Liquidazione dell'ente « Gioventù Italiana ».	20.000.000.000
<p><i>Legge 24 aprile 1980, n. 146.</i></p>	
<p>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):</p>	
<p>Articolo 37. — Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia.</p>	
<p><i>Legge 23 luglio 1980, n. 389.</i></p>	
Interventi del fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali	220.000.000.000
<p><i>Legge 29 novembre 1980, n. 887.</i></p>	
Ratifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunità europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lomé il 31 ottobre 1979, nonché degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta seconda convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979	138.000.000.000

Stanziamen-
to
(lire)
—

MINISTERO DELLE FINANZE

Legge 2 dicembre 1980, n. 794.

Adeguamento operativo della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale	27.500.000.000
--	----------------

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Istituzione del servizio sanitario nazionale	510.000.000.000
--	-----------------

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge 26 ottobre 1962, n. 1612.

Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze	1.060.000.000
---	---------------

Legge 4 ottobre 1966, n. 794.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano	1.500.000.000
--	---------------

Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322.

Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (Fondo di anticipazione per le spese urgenti)	8.000.000.000
--	---------------

Legge 9 giugno 1977, n. 358.

Ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva di una Agenzia spaziale europea (ASE)	70.000.000.000
---	----------------

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Stanziamiento (lire)
<i>Legge 7 novembre 1977, n. 883.</i>	
Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia	430.000.000
<i>Legge 31 marzo 1980, n. 140.</i>	
Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù	160.000.000
<i>Legge 3 gennaio 1981, n. 7.</i>	
Stanziamiento aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo	693.568.000.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

<i>Legge 28 giugno 1977, n. 394.</i>	
Potenziamento dell'attività sportiva universitaria	3.500.000.000
<i>Legge 13 marzo 1980, n. 72.</i>	
Contributi all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) per il quinquennio 1979-1983	50.000.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO

<i>Legge 15 giugno 1959, n. 451.</i>	
Istituzione del capitolo « Fondo scorta per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »	1.500.000.000
<i>Legge 2 dicembre 1969, n. 968.</i>	
Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo « Fondo scorta » per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	200.000.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stanziamiento
(lire)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (articolo 49, ultimo comma) . . .	250.000.000
---	-------------

Legge 18 dicembre 1952, n. 2522, modificata ed integrata con legge 18 aprile 1962, n. 168.

Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese	6.000.000.000
--	---------------

Legge 31 luglio 1954, n. 607.

Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione o la ricostruzione nel territorio nazionale di case di abitazione danneggiate o distrutte in dipendenza di eventi bellici (limite di impegno) . . .	100.000.000
--	-------------

Decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.

Norme delegate concernenti il piano regolatore generale degli acquedotti	5.000.000.000
--	---------------

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, articolo 17 (fondi scorta).	
Esercito, Marina ed Aeronautica	38.000.000.000
Arma dei carabinieri	5.500.000.000

Stanziamen-
to
(lire)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Legge 31 marzo 1971, n. 144.

Finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'AIMA 17.000.000.000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Legge 29 aprile 1949, n. 264.

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza
dei lavoratori involontariamente disoccupati 100.000.000

Legge 17 ottobre 1961, n. 1038.

Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni fami-
liari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'in-
tegrazione dei guadagni degli operai dell'industria 11.380.000.000

Legge 3 giugno 1975, n. 160.

Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il
collegamento alla dinamica salariale 464.886.000.000

Legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria) (articolo 27):

Concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni spe-
ciali pensionistiche degli artigiani (miliardi 55) e degli eser-
centi attività commerciali (miliardi 50) 105.000.000.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stanziamen-
(lire)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

*Regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito in legge
9 gennaio 1936, n. 147, e successive modificazioni e legge
27 dicembre 1973, n. 878.*

Provvidenze per l'industria cantieristica navale. Sistemazioni di-
fensive su navi mercantili 50.000.000

Legge 6 agosto 1954, n. 721.

Momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto 200.000.000

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Legge 31 maggio 1975, n. 185.

Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle
esportazioni italiane 65.000.000.000

MINISTERO DELLA SANITA

Legge 21 aprile 1977, n. 164.

Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo
dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro 530.000.000

Legge 11 luglio 1980, n. 312.

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e mili-
tare dello Stato:

Articolo 25. — 8° comma - compenso particolare al per-
sonale dell'Istituto superiore di sanità 1.250.000.000

Legge 22 dicembre 1980, n. 927.

Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi 115.000.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stanziamen-
(lire)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Legge 27 maggio 1975, n. 190.

Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale
« Vittorio Emanuele II » di Roma 1.000.000.000

Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali (as-
segnazioni per il funzionamento degli istituti centrali per il
catalogo e la documentazione; per il catalogo unico delle bi-
blioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; per la
patologia del libro; per il restauro) 1.430.000.000

TABELLA C

CAPITOLI DI SPESA DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 PER I QUALI IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD EFFETTUARE VARIAZIONI TRA LORO COMPENSATIVE

Stato di previsione del Ministero del tesoro

Capitolo n. 6805 e capitolo n. 4677.

Capitolo n. 6851 e capitoli compresi nella Rubrica 8 del medesimo stato di previsione;

Capitolo n. 6852 e capitolo n. 3731.

Stato di previsione del Ministero delle finanze

Capitolo n. 1901 e capitolo n. 1979;

Capitoli nn. 1980, 1983, 1984, 1987 e 1988;

Capitolo n. 5475 e capitolo n. 5476;

Capitoli nn. 1107, 1108, 1110 e 6047;

Capitoli nn. 1090, 3128, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041.

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri

Capitolo n. 1503 e capitolo n. 2503;

Capitolo n. 1501 e capitoli nn. 1017 e 1503.

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

Capitoli nn. 2001, 2101;

Capitoli nn. 1026, 1027, 1139;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitoli nn. 9009, 9051;

Capitoli nn. 8226, 8237;

Capitoli nn. 9154, 9175.

*Stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma
delle strade*

Capitoli nn. 503, 504, 505, 509.

Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione

Tra il capitolo n. 1032 e i capitoli nn. 1030, 1401, 1502, 2001, 2002, 2009, 2201, 2400, 2401, 2600, 2601, 2602, 3001, 3201.

Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali

Capitoli nn. 2035, 2038, 2045, 2104, 2113, 2114 e capitoli nn. 1022 e 1067.

**A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1981
(Comprendente le variazioni)**

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO

ENTRATA		
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE	89.385.000.000.000	
TITOLO II. — ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	19.182.072.987.000	
TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	139.093.010.000	
(di cui: riscossione di crediti)	(7.792.380.000)	
TOTALE ENTRATE FINALI	108.706.165.997.000	
TITOLO IV. — ACCENSIONE DI PRESTITI	80.900.362.580.000	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		189.606.528.577.000
RISULTATI DIFFERENZIALI		
Entrate tributarie ed extratributarie	108.567.072.987.000	
Spese correnti (—)	140.218.623.061.000	
RISPARMIO PUBBLICO		31.651.550.074.000 (—)
Entrate finali	108.706.165.997.000	
Spese finali (—)	177.730.818.033.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE		69.024.652.036.000 (—)
Entrate finali al netto delle riscossioni di crediti	108.698.373.617.000	
Spese finali	177.730.818.033.000	
Operazioni finanziarie:		
Partecipazioni	450.003.000.000	
Anticipazioni per finalità produttive	630.802.182.000	
Anticipazioni per finalità non produttive	3.458.602.070.000	
Totale operazioni finanziarie	4.539.407.252.000	
Spese finali al netto delle operazioni finanziarie	173.191.410.781.000	
INDEBITAMENTO NETTO		64.493.037.164.000 (—)
Entrate finali	108.706.165.997.000	
Spese complessive (—)	189.606.528.577.000	
RICORSO AL MERCATO		80.900.362.580.000 (—)

DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1981

SPESA

TITOLO I. — SPESE CORRENTI

Tesoro	100.102.926.358.000
Finanze	4.784.636.534.000
Bilancio e programmazione economica	8.967.600.000
Grazia e giustizia	1.223.296.614.000
Affari esteri	450.331.721.000
Pubblica istruzione	14.719.976.458.000
Interno	2.657.403.176.000
Lavori pubblici	141.308.700.000
Trasporti	659.487.787.000
Poste e telecomunicazioni	864.750.000
Difesa	7.418.599.670.000
Agricoltura e foreste	188.672.159.000
Industria, commercio e artigianato	29.719.435.000
Lavoro e previdenza sociale	6.764.322.751.000
Commercio con l'estero	96.469.850.000
Marina mercantile	424.523.407.000
Partecipazioni statali	2.843.650.000
Sanità	190.963.850.000
Turismo e spettacolo	91.797.141.000
Beni culturali e ambientali	261.511.450.000

140.218.623.061.000

TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE

Tesoro	28.223.380.920.000
Finanze	12.999.600.000
Bilancio e programmazione economica	2.434.869.368.000
Grazia e giustizia	237.500.000.000
Affari esteri	75.000.000.000
Pubblica istruzione	248.000.000.000
Interno	99.959.000
Lavori pubblici	2.715.888.317.000
Trasporti	178.681.667.000
Difesa	82.355.000.000
Agricoltura e foreste	517.511.640.000
Industria, commercio e artigianato	2.120.259.695.000
Lavoro e previdenza sociale	30.000.000.000
Marina mercantile	209.771.806.000
Partecipazioni statali	256.000.000.000
Sanità	5.000.000.000
Turismo e spettacolo	26.502.000.000
Beni culturali e ambientali	138.375.000.000

37.512.194.972.000

TOTALE SPESE FINALI

177.730.818.033.000

TITOLO III. — RIMBORSO DI PRESTITI

11.875.710.544.000

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

189.606.528.577.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A/1 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE IN TERMINI DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

(in milioni di lire)

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Interventi a favore della finanza regionale e locale	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
Tesoro	1.249.829	16.600	—	—	3.063.318	578.374	1.217.248	23.586.783	6.985.826	8.715.285	9.380.371	(a) 73.532.673	128.326.307
Finanze	2.870.706	—	—	—	—	645.000	107	300	12	—	1.128	1.280.833	4.797.636
Bilancio e programmazione economica	8.968	—	—	—	—	—	—	860.000	—	50.000	1.524.869	—	2.443.837
Grazia e giustizia	20	—	1.457.431	—	345.058	74.662	—	3.346	—	—	—	—	1.460.797
Affari esteri	—	—	—	—	—	14.967.976	—	28.455	—	77.156	—	—	523.331
Pubblica istruzione	—	—	—	—	—	—	—	968.123	—	—	—	—	14.967.976
Interno	109.894	—	—	1.569.207	—	—	100	—	—	—	10.180	—	2.657.504
Lavori pubblici	40.499	—	280.000	36.850	—	247.927	764.976	200.350	406.492	880.061	42	—	2.857.197
Trasporti	550	—	—	—	—	—	—	—	837.619	—	—	—	838.169
Poste e telecomunicazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Difesa	—	6.160.899	—	1.257.431	—	—	20.889	11.435	865	—	—	—	865
Agricoltura e foreste	—	—	—	—	—	—	—	—	50.300	—	—	—	7.500.954
Industria, commercio e artigianato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	706.184	—	—	706.184
Lavoro e previdenza sociale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.149.979	—	—	2.149.979
Commercio estero	—	—	—	—	—	—	—	6.794.323	—	—	—	—	6.794.323
Marina mercantile	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.470	—	—	96.470
Partecipazioni statali	—	—	—	—	—	—	—	9.750	619.874	4.671	—	—	634.295
Sanità	—	—	—	—	—	—	—	—	40.000	218.844	—	—	258.844
Turismo e spettacolo	—	—	—	—	—	—	—	195.964	—	—	—	—	195.964
Beni culturali e ambientali	—	—	—	—	—	79.152	—	—	—	39.147	—	—	118.299
Tali	—	—	—	—	—	399.822	—	65	—	—	—	—	399.887
	4.280.466	6.177.499	1.737.431	2.863.488	3.408.376	16.992.913	2.003.320	32.653.894	8.940.988	12.987.797	10.916.580	74.813.056	177.730.818

(a) Di cui milioni 42.870.107 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A/2 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza (I)

**RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE IN TERMINI DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 1981
CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO**

(in milioni di lire)

MINISTERI	SPESE CORRENTI										Somme non attribuibili	Totale
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative entrate	Ammortamenti	(a)	Totale		
Tesoro	303.510	321.843	4.245.843	741.061	36.879.791	21.077.629	2.914.100	89.997	33.529.152	100.102.926		
Finanze	—	1.298.754	33.300	1.217.667	17.381	235.800	1.890.472	38.500	52.764	4.784.638		
Bilancio e programmazione economica	—	3.219	112	1.543	4.094	—	—	—	150.050	8.988		
Grazia e giustizia	—	709.303	9.815	305.996	48.133	—	—	—	3	1.223.297		
Affari esteri	—	214.692	4.111	72.919	150.607	—	8.000	—	300	450.332		
Pubblica istruzione	—	13.867.212	113.342	283.355	470.767	—	—	—	7.098	14.719.976		
Interno	—	1.277.962	98.441	286.204	985.948	—	1.750	—	150	2.657.403		
Lavori pubblici	—	62.535	5.050	72.324	1.250	—	—	—	20	141.309		
Trasporti	—	82.813	2.309	67.178	507.167	—	—	—	—	659.487		
Poste e telecomunicazioni	—	363	—	500	2	—	—	—	—	865		
Difesa	—	3.120.851	249.375	3.896.366	78.646	—	43.500	—	29.861	7.418.599		
Agricoltura e foreste	—	123.345	10.130	12.198	36.994	—	—	—	5	188.672		
Industria, commercio e artigianato	—	18.010	1.365	5.228	5.170	—	—	—	2	29.720		
Lavoro e previdenza sociale	—	140.577	510	20.221	6.603.013	—	—	—	2	6.764.323		
Commercio estero	—	5.949	524	348	89.648	—	—	—	—	96.469		
Marina mercantile	—	17.958	915	11.885	393.564	—	200	—	1	424.523		
Partecipazioni statali	—	2.279	146	416	2	—	—	—	—	2.843		
Sanità	—	40.974	1.210	38.540	108.230	—	—	—	2.009	190.964		
Turismo e spettacolo	—	4.444	359	1.363	85.630	—	—	—	1	91.797		
Beni culturali e ambientali	—	155.074	1.268	70.621	34.541	—	—	—	5	261.512		
	303.510	21.474.157	4.778.065	7.090.933	46.500.578	21.313.429	4.858.031	128.497	33.771.423	140.218.623		

(a) Di cui milioni 29.903.595 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 3.132.000 il fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in attività di servizio ed in quiescenza.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A/2 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza (II)

(in milioni di lire)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE							Totale
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	Somme non attribuibili	
Tesoro	—	—	9.678.662	294.003	615.602	3.458.602	(a) 14.236.512	28.223.331
Finanze	12.893	—	107	—	—	—	—	13.000
Bilancio e programmazione economica	—	—	2.434.869	—	—	—	—	2.434.869
Grazia e giustizia	—	—	7.500	—	—	—	—	237.500
Affari esteri	4.000	—	71.000	—	—	—	—	75.000
Pubblica istruzione	5.000	—	243.000	—	—	—	—	248.000
Interno	—	—	100	—	—	—	—	100
Lavori pubblici	1.707.656	500	1.007.732	—	—	—	—	2.715.888
Trasporti	101.650	662	76.369	—	—	—	—	178.681
Poste e telecomunicazioni	—	—	—	—	—	—	—	—
Difesa	20.000	61.135	1.220	—	—	—	—	82.355
Agricoltura e foreste	48.503	—	453.809	—	15.200	—	—	517.512
Industria, commercio e artigianato	—	3.000	2.117.260	—	—	—	—	2.120.260
Lavoro e previdenza sociale	—	—	30.000	—	—	—	—	30.000
Commercio estero	—	—	—	—	—	—	—	—
Marina mercantile	342	5.700	208.730	—	—	—	—	209.772
Partecipazioni statali	—	40.000	—	216.000	—	—	—	256.000
Sanità	—	3.000	2.000	—	—	—	—	5.000
Turismo e spettacolo	—	—	26.502	—	—	—	—	26.502
Beni culturali e ambientali	68.000	3.950	66.425	—	—	—	—	138.375
	1.968.044	117.947	16.420.295	450.003	630.802	3.458.602	14.466.512	37.512.195

(a) Di cui milioni 12.966.512 riguardano gli accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

**B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1981
(Comprendente le variazioni)**

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL

ENTRATA		
TITOLO I. — ENTRATE TRIBUTARIE	88.065.000.000.000	
TITOLO II. — ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	18.896.803.493.000	
TITOLO III. — ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	139.909.156.000	
(di cui: riscossione di crediti)	(9.293.526.000)	
TOTALE ENTRATE FINALI	107.101.712.649.000	
TITOLO IV. — ACCENSIONE DI PRESTITI	68.567.330.344.000	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		175.669.042.993.000
RISULTATI DIFFERENZIALI		
Entrate tributarie ed extratributarie	106.961.803.493.000	
Spese correnti (—)	134.133.720.007.000	
RISPARMIO PUBBLICO		27.171.916.514.000 (→)
Entrate finali	107.101.712.649.000	
Spese finali (—)	164.353.853.878.000	
SALDO NETTO DA FINANZIARE		57.252.141.229.000 (→)
Entrate finali al netto delle riscossioni di crediti	107.092.419.123.000	
Spese finali	164.353.853.878.000	
Operazioni finanziarie:		
Partecipazioni	450.003.000.000	
Anticipazioni per finalità produttive	350.802.182.000	
Anticipazioni per finalità non produttive	2.651.785.247.000	
Totale operazioni finanziarie	3.452.590.429.000	
Spese finali al netto delle operazioni finanziarie	160.901.263.449.000	
INDEBITAMENTO NETTO		53.808.844.326.000 (→)
Entrate finali	107.101.712.649.000	
Spese complessive (—)	175.669.042.993.000	
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO		68.567.330.344.000 (→)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1981

SPESA		
TITOLO I. — SPESE CORRENTI		
Tesoro	93.604.496.783.000	
Finanze	4.570.784.505.000	
Bilancio e programmazione economica	9.141.900.000	
Grazia e giustizia	1.238.936.031.000	
Affari esteri	467.345.721.000	
Pubblica istruzione	15.156.946.488.000	
Interno	2.774.101.726.000	
Lavori pubblici	147.659.600.000	
Trasporti	605.822.664.000	
Poste e telecomunicazioni	823.700.000	
Difesa	7.282.154.953.000	
Agricoltura e foreste	213.356.986.000	
Industria, commercio e artigianato	31.695.765.000	
Lavoro e previdenza sociale	6.871.900.200.000	
Commercio con l'estero	97.951.750.000	
Marina mercantile	461.880.303.000	
Partecipazioni statali	3.105.800.000	
Sanità	205.260.450.000	
Turismo e spettacolo	109.502.032.000	
Beni culturali e ambientali	280.852.650.000	134.133.720.007.000
TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE		
Tesoro	21.175.275.728.000	
Finanze	26.909.600.000	
Bilancio e programmazione economica	2.310.000.000.000	
Grazia e giustizia	185.000.000.000	
Affari esteri	73.937.000.000	
Pubblica istruzione	332.498.500.000	
Interno	—	
Lavori pubblici	2.669.083.249.000	
Trasporti	298.055.000.000	
Difesa	88.099.970.000	
Agricoltura e foreste	812.390.729.000	
Industria, commercio e artigianato	1.593.538.395.000	
Lavoro e previdenza sociale	30.000.000.000	
Marina mercantile	172.594.000.000	
Partecipazioni statali	256.000.000.000	
Sanità	9.000.000.000	
Turismo e spettacolo	33.811.700.000	
Beni culturali e ambientali	153.940.000.000	30.220.133.871.000
TOTALE SPESE FINALI		164.353.853.878.000
TITOLO III. — RIMBORSO DI PRESTITI		11.315.189.115.000
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		175.669.042.993.000

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B/1 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE IN TERMINI DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 CLASSIFICATE PER VOCI FUNZIONALI

(in milioni di lire)

MINISTERI	Amministrazione generale	Difesa nazionale	Giustizia	Sicurezza pubblica	Relazioni internazionali	Istruzione e cultura	Azione ed interventi nel campo delle abitazioni	Azione ed interventi nel campo sociale	Trasporti e comunicazioni	Azione ed interventi nel campo economico	Interventi a favore della finanza regionale e locale	Oneri non ripartibili	Totale delle spese correnti ed in conto capitale
Tesoro	1.368.866	16.600	—	—	3.064.171	600.040	1.217.248	23.705.442	5.151.355	8.498.244	9.753.442	61.404.365	114.779.773
Finanze	2.786.436	—	—	—	—	651.000	10.107	300	12	—	7.783	1.142.056	4.597.694
Bilancio e programmazione economica	9.142	—	—	—	—	—	—	760.000	—	50.000	1.500.000	—	2.319.142
Grazia e giustizia	20	—	1.419.270	—	—	—	—	4.646	—	—	—	—	1.423.936
Affari esteri	—	—	—	—	351.091	81.331	—	31.467	—	77.394	—	—	541.283
Pubblica istruzione	—	—	—	—	—	15.489.444	—	—	—	—	—	—	15.489.444
Interno	125.822	—	—	1.624.491	—	—	—	1.013.600	—	—	10.189	—	2.774.102
Lavori pubblici	43.674	—	130.150	20.000	—	420.826	905.233	163.654	382.425	750.694	36	—	2.816.742
Trasporti	640	—	—	—	—	—	—	—	903.239	—	—	—	903.879
Poste e telecomunicazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	823	—	—	—	823
Difesa	—	6.046.794	—	1.252.922	—	—	24.469	12.370	33.700	—	—	—	7.370.255
Agricoltura e foreste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.025.748	—	—	1.025.748
Industria, commercio e artigianato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.625.234	—	—	1.625.234
Lavoro e previdenza sociale	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.901.900
Commercio estero	—	—	—	—	—	—	—	6.901.900	—	—	—	—	97.952
Marina mercantile	—	—	—	—	—	—	—	9.750	612.089	97.952	—	—	634.474
Partecipazioni statali	—	—	—	—	—	—	—	—	40.000	12.635	—	—	259.106
Sanità	—	—	—	—	—	—	—	214.260	—	219.106	—	—	214.260
Turismo e spettacolo	—	—	—	—	—	96.277	—	—	—	47.037	—	—	143.314
Beni culturali e ambientali	—	—	—	—	—	434.743	—	50	—	—	—	—	434.793
	4.334.600	6.063.394	1.549.420	2.897.413	3.415.262	17.773.661	2.157.107	32.817.439	7.123.643	12.404.044	11.271.450	62.546.421	164.353.854

(a) Di cui milioni 32.300.000 concernono accantonamenti negli appositi fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B/2 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa (I)

RIPARTIZIONE PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI E DI QUELLE IN CONTO CAPITALE
PREVISTE IN TERMINI DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 CLASSIFICATE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO

(in milioni di lire)

MINISTERI	SPESE CORRENTI										Somme non attribuibili	Totale
	Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	Personale in attività di servizio	Personale in quiescenza	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti	Interessi	Poste correttive e compensative delle entrate	Ammortamenti	(a)			
Tesoro	303.510	333.032	4.346.738	785.216	37.489.553	20.416.789	2.914.100	89.997	26.925.562	93.604.497		
Finanze	—	1.292.384	33.820	1.228.261	23.098	143.600	1.758.334	38.500	52.787	4.570.784		
Bilancio e programmazione economica	—	3.238	110	1.699	4.094	—	—	—	1	9.142		
Grazia e giustizia	—	742.387	10.365	318.674	47.460	—	—	—	120.050	1.238.936		
Affari esteri	—	224.364	4.411	77.738	152.830	—	8.000	—	3	467.346		
Pubblica istruzione	—	14.283.750	113.500	283.400	475.996	—	—	—	300	15.156.946		
Interno	—	1.277.752	98.577	357.038	1.031.886	—	1.750	—	7.098	2.774.101		
Lavori pubblici	—	62.572	6.103	77.554	1.275	—	—	—	156	147.660		
Trasporti	—	83.057	2.280	64.559	455.907	—	—	—	20	605.823		
Poste e telecomunicazioni	—	436	—	386	2	—	—	—	—	824		
Difesa	—	3.064.464	246.067	3.820.044	78.225	—	43.500	—	29.855	7.282.155		
Agricoltura e foreste	—	132.539	10.630	19.277	50.906	—	—	—	5	213.357		
Industria, commercio e artigianato	—	18.417	1.304	6.703	5.263	—	7	—	2	31.686		
Lavoro e previdenza sociale	—	153.603	568	27.421	6.690.306	—	—	—	2	6.871.900		
Commercio estero	—	5.971	529	474	90.977	—	—	—	1	97.952		
Marina mercantile	—	18.411	915	13.239	429.115	—	200	—	—	461.880		
Partecipazioni statali	—	2.496	151	456	2	—	—	—	1	3.106		
Sanità	—	40.865	1.311	48.832	112.225	—	—	—	2.026	205.260		
Turismo e spettacolo	—	4.482	424	1.810	102.785	—	—	—	1	109.502		
Beni culturali e ambientali	—	157.684	1.268	82.106	39.787	—	—	—	5	280.853		
	303.510	21.901.904	4.879.071	7.214.887	47.281.692	20.560.389	4.725.895	128.497	27.137.875	134.133.720		

(a) Di cui milioni 24.300.000 concernono accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso e milioni 2.132.000 il fondo da ripartire in relazione alla nuova misura dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale in attività di servizio ed in quiescenza.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO B/2 al Quadro generale riassuntivo del bilancio di cassa (II)

(in milioni di lire)

MINISTERI	SPESA IN CONTO CAPITALE								Totale
	Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	Trasferimenti	Partecipazioni azionarie e conferimenti	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive	Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	Somme non attribuibili	Totale	
Tesoro	—	—	8.683.885	234.003	335.602	2.651.785	(a) 9.270.000	21.175.275	
Finanze	26.303	—	107	—	—	—	—	26.310	
Bilancio e programmazione economica	—	—	2.310.000	—	—	—	—	2.310.000	
Grazia e giustizia	—	—	5.000	—	—	—	—	185.000	
Affari esteri	2.700	—	71.237	—	—	—	—	73.937	
Pubblica istruzione	15.445	153	316.900	—	—	—	—	332.498	
Interno	—	—	—	—	—	—	—	—	
Lavori pubblici	1.461.599	440	1.207.044	—	—	—	—	2.669.083	
Trasporti	215.863	998	81.194	—	—	—	—	298.055	
Difesa	23.662	63.300	1.138	—	—	—	—	88.100	
Agricoltura e foreste	144.020	—	653.171	—	15.200	—	—	812.391	
Industria, commercio e artigianato	—	3.000	1.590.538	—	—	—	—	1.593.538	
Lavoro e previdenza sociale	—	—	30.000	—	—	—	—	30.000	
Commercio estero	—	—	—	—	—	—	—	—	
Marina mercantile	—	—	—	—	—	—	—	—	
Partecipazioni statali	342	7.245	165.007	—	—	—	—	172.594	
Sanità	—	40.000	—	216.000	—	—	—	256.000	
Turismo e spettacolo	—	5.000	4.000	—	—	—	—	9.000	
Beni culturali e ambientali	—	—	33.812	—	—	—	—	33.812	
Tali	77.340	4.250	72.350	—	—	—	—	153.940	
	1.967.774	124.386	15.225.383	450.003	350.802	2.651.785	9.450.000	30.220.133	

(a) Di cui milioni 8.000.000 riguardano gli accantonamenti nell'apposito fondo speciale in relazione a provvedimenti legislativi in corso.

**C) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO TRIENNALE 1981-1983**

(Comprendente le variazioni)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO TRIENNALE

1981-1983

(milioni di lire)

	1981	1982	1983
ENTRATE			
1. - Tributarie	89.385.000	104.880.000	123.870.000
2. - Extratributarie	19.182.073	22.142.410	25.295.614
3 Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti	139.093	160.836	184.321
(di cui: riscossione crediti)	(7.792)	(8.970)	(10.100)
4. - Totale entrate finali	108.706.166	127.183.246	149.349.935
5. - Accensione di prestiti	80.900.363	97.605.257	95.724.016
6 Totale complessivo entrate	189.606.529	224.788.503	245.073.951
SPESE			
7. - Correnti	140.218.623	159.276.907	175.404.777
8. - In conto capitale	37.512.195	38.170.675	33.570.596
(di cui: operazioni finanziarie)	4.539.407	(4.444.175)	(4.484.032)
9. - Totale spese finali	177.730.818	197.447.582	208.975.373
10. - Rimborso prestiti	11.875.711	27.340.921	36.098.578
11. - Totale complessivo spese	189.606.529	224.788.503	245.073.951
Risparmio pubblico (1+2—7)	31.651.550 (-)	32.254.497 (-)	26.239.163 (-)
Saldo netto da finanziare (4—9)	69.024.652 (-)	70.264.336 (-)	59.625.438 (-)
Indebitamento netto	64.493.037 (-)	65.829.131 (-)	55.151.506 (-)
Ricorso al mercato (4—11)	80.900.363 (-)	97.605.257 (-)	95.724.016 (-)

ALLEGATO C/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1981-1983
ANALISI PER CATEGORIE DELLE ENTRATE FINALI
(milioni di lire)

	1981	1982	1983
ENTRATE TRIBUTARIE			
Imposte sul patrimonio e sul reddito	48.030.000	57.340.000	70.340.000
Tasse e imposte sugli affari	28.330.000	34.000.000	39.000.000
Imposte sulla produzione, sui consumi e dogane	9.920.000	10.180.000	10.890.000
Monopoli	2.550.000	2.780.000	3.030.000
Lotto lotterie ed altre attività di gioco	555.000	580.000	610.000
	89.385.000	104.880.000	123.870.000
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Proventi speciali	367.609	411.250	456.125
Proventi di servizi pubblici minori	398.930	453.600	513.050
Proventi dei beni dello Stato	64.808	70.900	77.560
Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	119.282	119.280	125.854
Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.019.303	1.220.310	1.420.050
Recuperi rimborsi e contributi	14.244.045	16.424.970	18.747.900
Partite che si compensano nella spesa	2.968.096	3.442.100	3.955.075
	19.182.073	22.142.410	25.295.614
ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RIMBORSO DI CREDITI			
Vendita di beni immobili e affrancazione di canoni	2.804	2.804	2.804
Ammortamento di beni patrimoniali	128.497	149.062	171.417
Rimborso di anticipazioni di crediti vari del Tesoro	7.792	8.970	10.100
	139.093	160.836	184.321
Totale entrate finali	108.706.166	127.183.246	149.349.935

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C/2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1981-1983
ANALISI DELLE SPESE FINALI PER CATEGORIE ECONOMICHE

(milioni di lire)

	1981	1982	1983
SPESE CORRENTI			
Servizi degli Organi costituzionali dello Stato	303.510	344.200	389.048
Personale in attività di servizio	21.474.157	22.335.684	23.252.895
Personale in quiescenza	4.778.065	5.029.098	5.179.096
Acquisto di beni e servizi	7.090.933	8.671.734	9.038.642
Trasferimenti	46.500.578	49.694.159	57.700.981
Interessi	21.313.429	26.153.657	27.424.702
Poste correttive e compensative delle entrate	4.858.031	5.635.315	6.480.610
Ammortamenti	128.497	149.062	171.417
Somme non attribuibili	33.771.423	41.263.998	45.767.386
Totale spese correnti	140.218.623	159.276.907	175.404.777
SPESE IN CONTO CAPITALE			
Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato	1.968.044	1.990.827	1.338.830
Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto dello Stato	117.947	74.790	85.958
Trasferimenti	16.420.285	13.913.476	11.749.645
Partecipazioni azionarie e conferimenti	450.003	370.800	—
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità pro- duttive	630.802	87.233	98.831
Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive	3.458.602	3.986.142	4.385.201
Somme non attribuibili	14.466.512	17.747.407	15.912.131
Totale spese in conto capitale	37.512.195	38.170.675	33.570.596
Totale spese finali	177.730.818	197.447.582	208.975.373

ALLEGATO C/3

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 1981-83

ANALISI FUNZIONALE DELLE SPESE FINALI

(milioni di lire)

	1981	1982	1983
1. SEZIONE I. — AMMINISTRAZIONE GENERALE .	4.280.466	4.606.719	5.083.266
1.1. <i>Organi costituzionali dello Stato</i>	303.510	344.819	389.747
1.1.1. Presidenza della Repubblica	25.060	29.035	33.358
1.1.2. Assemblee legislative	266.700	302.172	340.748
1.1.3. Corte costituzionale	5.200	6.032	6.937
1.1.4. Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro	3.500	4.060	4.669
1.1.5. Consiglio superiore della magistratura .	3.050	3.520	4.035
1.2. <i>Organi e servizi generali dello Stato</i>	391.045	431.468	475.911
1.2.1. Spese comuni	150.683	174.771	200.967
1.2.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri .	66.735	77.251	88.385
1.2.3. Consiglio di Stato e Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia	6.076	5.451	5.532
1.2.4. Corte dei conti	35.212	35.679	36.187
1.2.5. Avvocatura generale dello Stato	10.660	10.891	11.143
1.2.6. Tribunali amministrativi regionali	12.103	13.351	14.708
1.2.7. Servizi dell'Amministrazione dell'interno	109.426	113.926	118.819
1.2.9. Altri	150	148	170
1.3. <i>Servizi finanziari</i>	2.857.815	3.020.503	3.318.572
1.3.1. Spese comuni	150.198	164.710	180.142
1.3.2. Catasto e servizi tecnici erariali	100.725	104.937	109.518
1.3.3. Tasse e imposte indirette sugli affari .	259.811	278.341	298.492
1.3.4. Imposte dirette	1.363.751	1.435.214	1.634.426
1.3.5. Dogane e imposte di fabbricazione	121.742	127.947	134.695
1.3.6. Guardia di finanza	681.054	700.282	721.192
1.3.7. Lotto, lotterie e Demanio	52.821	60.925	69.738
1.3.8. Finanza locale	109.015	126.457	145.426

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

	1981	1982	1983
1.3.9. Altri	18.698	21.690	24.943
1.4. <i>Servizi del tesoro e del bilancio</i>	587.802	661.509	740.904
1.4.1. Spese comuni	4.415	5.909	6.772
1.4.2. Provveditorato generale dello Stato . .	233.624	270.895	311.428
1.4.3. Servizi centrali del Tesoro	197.755	222.785	250.005
1.4.4. Servizi speciali ed uffici esterni del Tesoro	67.062	71.584	76.502
1.4.5. Servizi resi dall'Istituto di emissione .	2.630	3.050	3.507
1.4.6. Ragioneria generale dello Stato . . .	73.034	77.689	82.751
1.4.7. Bilancio e programmazione economica .	8.967	9.282	9.624
1.4.9. Altri	315	315	315
1.5. <i>Culto</i>	86.903	100.806	115.926
1.5.1. Affari di culto	86.903	100.806	115.926
1.6. <i>Edilizia demaniale e per il culto</i>	53.391	47.614	42.206
1.6.1. Edilizia di servizio	19.886	23.068	26.528
1.6.2. Caselli doganali	5	6	7
1.6.3. Canali demaniali	500	580	667
1.6.4. Nuove Chiese	11.000	11.960	13.004
1.6.9. Altri	22.000	12.000	2.000
2. SEZIONE II. — DIFESA NAZIONALE	6.177.499	6.852.269	7.295.817
2.1. <i>Spese comuni</i>	3.538.614	4.078.017	4.394.638
2.1.1. Servizi generali e assegni fissi al personale militare in s.p.e. e civile (amm.vi tecnici e operai)	1.869.604	1.922.299	1.979.629
2.1.2. Motorizzazione e combustibili	386.989	448.907	516.243
2.1.3. Commissariato	598.193	671.819	753.758
2.1.4. Lavori, demanio e materiali del genio .	215.818	250.349	287.901
2.1.5. Sanità	30.466	35.302	40.561
2.1.6. Provvidenze per il personale	24.619	27.037	31.093
2.1.7. Servizi speciali	191.888	223.901	257.290

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

	1981	1982	1983
2.1.8. Ammodernamento e rinnovamento della difesa	145.037	168.243	193.479
2.1.9. Altre	66.600	319.256	322.144
2.1.10. Ricerca scientifica	9.400	10.904	12.540
2.2. <i>Esercito</i>	827.743	767.495	624.195
2.2.1. Personale militare non in s.p.e.	256.610	250.401	257.795
2.2.2. Armi e armamenti terrestri	97.079	112.612	129.504
2.2.3. Servizi speciali	165	191	219
2.2.4. Ammodernamento e rinnovamento della difesa	473.889	404.291	236.677
2.3. <i>Marina</i>	701.096	748.334	847.426
2.3.1. Personale militare non in s.p.e.	100.398	102.616	104.899
2.3.2. Costruzioni, armi e armamenti navali	145.336	168.590	193.878
2.3.3. Servizi speciali	1.508	1.698	1.905
2.3.4. Ammodernamento e rinnovamento della difesa	453.854	475.430	546.744
2.4. <i>Aeronautica</i>	1.110.046	1.258.423	1.429.558
2.4.1. Personale militare non in s.p.e.	139.029	142.470	146.212
2.4.2. Costruzioni, armi e armamenti aeronautici spaziali	266.080	308.653	354.951
2.4.3. Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni	91.922	106.629	122.623
2.4.4. Servizi speciali	11.050	12.818	14.741
2.4.5. Ammodernamento e rinnovamento della difesa	601.965	687.853	791.031
3. SEZIONE III. — GIUSTIZIA	1.737.431	1.659.243	1.770.672
3.1. <i>Spese comuni</i>	406.127	26.889	30.435
3.2. <i>Amministrazione giudiziaria</i>	523.852	548.879	569.974
3.2.1. Servizi generali	516.352	548.879	562.824
3.2.2. Edilizia giudiziaria	7.500	—	7.150

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

	1981	1982	1983
3.3. <i>Istituti di prevenzione e di pena</i>	807.452	1.083.475	1.170.263
3.3.1. <i>Servizi generali</i>	527.452	573.475	620.263
3.3.2. <i>Edilizia carceraria</i>	280.000	510.000	550.000
4. SEZIONE IV. — SICUREZZA PUBBLICA	2.863.488	2.944.920	3.052.045
4.1. <i>Pubblica sicurezza</i>	1.194.329	1.235.077	1.279.391
4.1.1. <i>Servizi generali</i>	1.110.929	1.138.333	1.168.135
4.1.2. <i>Mantenimento, ammodernamento e potenziamento</i>	83.400	96.744	111.256
4.2. <i>Carabinieri</i>	1.303.871	1.352.888	1.406.194
4.2.1. <i>Servizi generali</i>	1.151.447	1.176.076	1.202.860
4.2.2. <i>Mantenimento, ammodernamento e potenziamento</i>	52.610	61.028	70.182
4.2.3. <i>Edilizia di servizio</i>	99.814	115.784	133.152
4.3. <i>Servizi antincendi</i>	335.976	322.953	327.358
4.3.1. <i>Servizi generali</i>	218.076	232.445	242.416
4.3.2. <i>Mantenimento, ammodernamento e potenziamento</i>	81.050	71.508	76.992
4.3.3. <i>Edilizia di servizio</i>	36.850	19.000	7.950
4.4. <i>Spese comuni</i>	29.312	34.002	39.102
4.4.1. <i>Servizi generali</i>	29.312	34.002	39.102
5. SEZIONE V. — RELAZIONI INTERNAZIONALI	3.408.376	3.869.353	4.438.117
5.1. <i>Spese comuni</i>	66.650	70.782	75.384
5.2. <i>Rappresentanze diplomatiche e consolari</i>	166.270	188.538	216.751
5.2.1. <i>Servizi generali</i>	162.261	188.535	216.751
5.2.2. <i>Edilizia di servizio</i>	4.009	3	—

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

	1981	1982	1983
5.3. <i>Interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo</i>	62.760	78.201	89.681
5.3.1. Servizi generali	1.760	2.041	2.347
5.3.2. Fondo speciale	60.000	75.000	86.000
5.3.9. Altri	1.000	1.160	1.334
5.4. <i>Partecipazione alla Comunità economica europea</i>	3.060.167	3.472.416	3.988.779
5.4.1. Servizi generali	1.600	1.856	2.134
5.4.2. Risorse proprie	2.965.600	3.440.096	3.956.111
5.4.3. Accordi di associazione	62.967	464	534
5.4.4. Anticipazioni	30.000	30.000	30.000
5.5. <i>Partecipazioni ad organismi e manifestazioni di carattere internazionale</i>	49.387	56.274	64.380
5.9. <i>Altre</i>	3.142	3.142	3.142
6. SEZIONE VI. — ISTRUZIONE E CULTURA	16.992.913	17.468.507	17.776.830
6.1. <i>Spese per l'insegnamento</i>	14.455.107	14.890.173	15.163.740
6.1.1. Scuola materna	633.157	697.663	706.912
6.1.2. Istruzione elementare	3.326.530	3.360.149	3.374.961
6.1.3. Istruzione secondaria di primo grado	3.099.107	3.154.484	3.162.507
6.1.4. Istruzione classica, scientifica e magistrale	865.002	870.922	877.360
6.1.5. Istruzione tecnica e professionale	2.001.391	2.025.414	2.046.101
6.1.6. Istruzione artistica	255.866	261.867	264.685
6.1.7. Educazione fisica	443.353	455.889	456.472
6.1.8. Istruzione universitaria	1.509.213	1.613.267	1.684.013
6.1.9. Istituti di educazione	18.516	19.086	19.596
6.1.10. Spese comuni	2.302.972	2.431.432	2.571.133
6.2. <i>Altre spese per l'istruzione</i>	1.302.587	1.275.666	1.226.101
6.2.1. Spese comuni	268.696	296.603	326.952
6.2.2. Relazioni culturali con l'estero	76.377	84.101	91.516
6.2.3. Edilizia scolastica	215.577	66.525	32.680

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

	1981	1982	1983
6.2.5. Ricerca scientifica	686.937	822.637	768.283
6.2.6. Edilizia universitaria	55.000	5.800	6.670
6.3. <i>Informazioni e cultura</i>	1.235.219	1.302.668	1.386.989
6.3.1. Spese comuni	165.405	171.759	174.319
6.3.2. Stampa	16.318	17.966	19.758
6.3.3. Radiotelediffusione	649.913	753.899	866.984
6.3.4. Archivi di Stato	11.976	14.554	20.822
6.3.5. Accademie e biblioteche	22.590	25.848	26.412
6.3.6. Antichità e belle arti	289.196	238.258	273.697
6.3.7. Teatro, enti lirici e istituzioni musicali .	79.152	79.656	4.505
6.3.9. Altre	669	728	492
7. SEZIONE VII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI	2.003.320	1.196.160	862.443
7.1. <i>Edilizia residenziale</i>	1.891.391	1.064.462	773.238
7.1.1. Servizi generali	120.450	120.522	120.600
7.1.2. Acquisizione ed urbanizzazione aree . .	135.000	—	—
7.1.3. Edilizia sovvenzionata	1.108.950	408.948	108.946
7.1.4. Edilizia agevolata e convenzionata . .	526.991	534.992	543.692
7.2. <i>Edilizia abitativa speciale</i>	111.929	131.698	89.205
7.2.1. Lavoratori agricoli	61.885	80.693	39.524
7.2.2. Sinistrati di guerra e profughi	16.448	15.409	14.103
7.2.3. Calamità naturali	9.500	1.500	1.500
7.2.4. Militari	24.096	34.096	34.078
8. SEZIONE VIII. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	32.658.894	34.169.030	38.409.009
8.1. <i>Lavoro</i>	222.405	202.761	214.024
8.1.1. Spese comuni	12.911	14.119	15.434

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

	1981	1982	1983
8.1.2. Lavoro ed occupazione	145.303	149.148	153.330
8.1.3. Emigrazione e collettività italiane all'estero	28.455	32.919	37.773
8.1.4. Orientamento e addestramento professionale	30.000	—	—
8.1.5. Assistenza ai lavoratori	527	538	550
8.1.6. Cooperazione e collocamento della manodopera	5.209	6.037	6.937
8.2. <i>Previdenza sociale</i>	7.288.002	4.896.681	5.366.407
8.2.1. Spese comuni	2.584	2.443	2.309
8.2.2. Fondo sociale	3.131.405	3.614.298	4.139.661
8.2.3. Cassa unica assegni familiari	91.380	93.201	95.181
8.2.4. Disoccupazione involontaria. Cassa integrazione guadagni e Fondo adeguamento pensioni	580.100	600.116	687.133
8.2.5. Casse mutue malattia	4.000	—	—
8.2.9. Altre	3.478.533	586.623	442.123
8.3. <i>Assistenza pubblica</i>	1.093.268	1.270.960	1.463.324
8.3.1. Maternità, infanzia e minori	69.001	80.041	92.047
8.3.2. Assistenza post-bellica	6.970	8.085	9.298
8.3.3. Assistenza generica a mezzo di istituzioni pubbliche e private	46.431	56.644	66.876
8.3.4. Sordomuti e ciechi	363.800	422.008	485.309
8.3.5. Assistenza ai profughi e agli stranieri	4.822	5.595	6.434
8.3.6. Inabili al lavoro indigenti, mutilati e invalidi per servizio	589.000	683.240	785.726
8.3.9. Altre	13.244	15.347	17.634
8.4. <i>Igiene e sanità</i>	22.607.471	26.119.245	29.433.968
8.4.1. Spese comuni	32.548	33.740	35.036
8.4.2. Assistenza sanitaria e ospedali	48.647	43.052	47.838
8.4.3. Igiene pubblica e malattie sociali	22.387	24.168	27.666
8.4.4. Servizi farmaceutici	249	289	332
8.4.5. Servizi veterinari	19.002	15.214	16.576

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

	1981	1982	1983
8.4.6. Istituto superiore di sanità	22.372	23.996	25.762
8.4.7. Opere igieniche e sanitarie	535.625	551.425	37.295
8.4.8. Ricerca scientifica	3.000	3.480	4.002
8.4.9. Altre	13.641	8.281	9.521
8.4.10. Fondo sanitario nazionale	21.910.000	25.415.600	29.229.940
8.5. Pensioni di guerra e altri assegni vitalizi	1.447.748	1.679.383	1.931.286
8.5.1. Spese comuni	3.628	4.204	4.830
8.5.2. Pensioni di guerra	1.432.120	1.661.259	1.910.448
8.5.3. Altri assegni vitalizi	12.000	13.920	16.008
9. SEZIONE IX. — TRASPORTI E COMUNICAZIONI	8.940.988	9.233.673	9.862.635
9.1. Spese comuni	3.924	4.832	5.200
9.2. Viabilità	2.768.630	1.953.389	2.065.382
9.2.1. Servizi generali	2.900	3.364	3.869
9.2.2. ANAS: Contributo ordinario	810.465	916.171	1.016.950
9.2.3. ANAS: Autostrade	106.890	45.188	27.900
9.2.4. ANAS: Ammortamento mutui	1.486.107	635.641	634.877
9.2.5. ANAS: Altre erogazioni	60.012	21.012	12
9.2.6. Altri interventi di viabilità statale	285.992	331.750	381.512
9.2.7. Viabilità non statale	16.264	263	262
9.3. Trasporti ferroviari e metropolitane	2.799.783	3.031.768	3.154.656
9.3.2. FF.SS.: Normalizzazione conti e obblighi di servizio pubblico	—	—	—
9.3.3. FF.SS.: Ammortamento mutui e anticipazioni	1.791.687	1.848.115	1.910.411
9.3.4. FF.SS.: Altre erogazioni	706.732	812.609	885.050
9.3.5. Ferrovie in concessione o in gestione diretta	255.000	320.840	304.816
9.3.6. Costruzione diretta di ferrovie	24.000	27.840	32.016
9.3.7. Metropolitane	22.364	22.364	22.363

Segue: ALLEGATO C/3

	1981	1982	1983
9.4. <i>Motorizzazione e altri trasporti in concessione</i>	401.630	499.345	561.014
9.4.1. Servizi generali	52.651	59.609	62.818
9.4.2. Sovvenzioni e sussidi	336.817	425.628	481.972
9.4.3. Impianti e attrezzature	12.162	14.108	16.224
9.5. <i>Marina mercantile e navigazione interna</i> . .	873.190	1.065.665	1.004.162
9.5.1. Servizi generali	47.602	51.252	55.222
9.5.2. Opere marittime e portuali	247.906	365.750	275.204
9.5.3. Credito navale, sovvenzioni contributi e conferimenti	577.330	648.310	673.382
9.5.4. Navigazione interna	10	11	12
9.5.5. Edilizia di servizio	342	342	342
9.6. <i>Aviazione civile</i>	244.956	179.731	177.965
9.6.1. Servizi generali	77.006	41.124	45.602
9.6.2. Contributi e sovvenzioni	16.800	19.488	22.411
9.6.3. Opere aeroportuali	40.500	32.100	13.840
9.6.4. Assistenza di volo	110.650	87.019	96.112
9.7. <i>Poste e telecomunicazioni</i>	1.848.875	2.498.943	2.894.256
9.7.1. Servizi generali	51.717	60.035	70.563
9.7.2. Azienda postale	1.787.578	1.376.182	1.685.257
9.7.3. Azienda telefonica	9.580	1.062.726	1.138.436
10. SEZIONE X. — AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO ECONOMICO	12.937.797	11.473.394	9.066.470
10.1. <i>Opere idrauliche</i>	342.554	239.492	47.861
10.1.1. Servizi generali	2.360	2.722	3.115
10.1.2. Vie navigabili	53.600	4.176	4.802
10.1.3. Altre opere idrauliche	286.594	232.594	39.944

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

	1981	1982	1983
10.2. <i>Agricoltura e alimentazione</i>	2.270.632	2.161.067	1.652.924
10.2.0. Fondo da ripartire per l'attuazione di interventi pubblici in agricoltura	970.000	1.070.000	450.000
10.2.1. Spese comuni	253.799	142.485	157.368
10.2.2. Agricoltura	423.022	490.038	566.918
10.2.3. Opere di bonifica e di miglioramento fondiario	376.867	331.086	345.922
10.2.4. Zootecnia, caccia e pesca	15.259	12.145	13.655
10.2.5. Economia montana e forestale	226.023	109.380	112.832
10.2.6. Alimentazione	3.757	4.102	4.477
10.2.9. Altre	1.905	1.831	1.752
10.3. <i>Industria, commercio e artigianato</i>	4.323.537	2.376.082	1.635.801
10.3.1. Spese comuni	22.078	23.270	24.884
10.3.2. Fonti di energia	209.121	207.134	66.149
10.3.3. Industria e artigianato	3.086.467	1.111.938	673.066
10.3.4. Miniere	6.893	7.245	7.628
10.3.5. Turismo e cinematografia	41.194	41.860	44.849
10.3.6. Commercio interno	42.119	41.885	60.174
10.3.7. Commercio estero	915.165	927.750	759.051
10.3.9. Altre	500	15.000	—
10.9. <i>Opere ed interventi non attribuibili a parti- colari settori</i>	6.001.074	6.696.753	5.729.884
10.9.1. Spese generali e comuni a più servizi	85.041	89.039	93.899
10.9.2. Altri interventi per lo sviluppo econo- mico del Mezzogiorno	628.986	707.664	520.852
10.9.3. Riparazione danni di guerra	28.702	29.370	30.095
10.9.4. Interventi in dipendenza di pubbliche calamità	260.909	144.585	72.615
10.9.5. Opere varie	414.402	364.306	145.552
10.9.6. Ricerca scientifica	76.884	87.560	100.849
10.9.7. Interventi tramite la Cassa per il Mez- zogiorno	3.101.373	4.225.248	3.828.669
10.9.9. Altre	1.404.777	1.048.981	937.353

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

	1981	1982	1983
11. SEZIONE XI. — INTERVENTI A FAVORE DELLA FINANZA REGIONALE E LOCALE	10.916.590	11.771.795	12.955.941
11.1. <i>Interventi a favore delle Regioni</i>	7.823.902	7.956.141	8.594.260
11.1.1. Fondo comune da ripartire fra le Regioni a statuto ordinario	3.560.868	3.780.341	4.480.663
11.1.2. Fondo ordinamento regionale	1.000.000	1.160.000	1.334.000
11.1.3. Somme sostitutive di tributi, contributi e partecipazioni	—	—	—
11.1.4. Regolazioni contabili con le Regioni siciliana e sarda	1.097.850	1.273.506	1.464.532
11.1.5. Regolazioni contabili con le Regioni a statuto ordinario	4.504	5.224	6.007
11.1.6. Funzionamento organi regionali	4.985	5.783	6.650
11.1.7. Finanziamento dei programmi regionali di sviluppo	1.592.695	1.131.155	1.252.408
11.1.9. Altri (comprese quote specifiche di interessi)	563.000	600.132	50.000
11.2. <i>Interventi a favore di province, comuni e altri enti locali</i>	2.996.048	3.730.336	4.287.684
11.2.3. Finanziamento bilanci	4.250	4.250	4.250
11.2.9. Altri	2.991.798	3.726.086	4.283.434
11.9. <i>Interventi non ripartiti</i>	96.640	85.318	73.997
12. SEZIONE XII. — ONERI NON RIPARTIBILI	74.813.056	92.202.519	98.402.128
12.1. <i>Interessi di debiti</i>	19.237.233	24.225.297	25.655.537
12.1.1. Sul debito patrimoniale	8.927.233	12.597.697	12.508.797
12.1.2. Sui debiti di tesoreria e fluttuanti	10.310.000	11.627.600	13.146.740
12.2. <i>Oneri in dipendenza della guerra</i>	33.993	36.715	39.934
12.2.1. Spese per l'esecuzione del trattato di pace	15.099	17.515	20.142
12.2.2. Risarcimento danni di guerra	18.883	19.188	19.778
12.2.9. Altri	11	12	14

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO C/3

	1981	1982	1983
12.3. <i>Poste rettificative delle entrate</i>	1.242.383	1.441.164	1.657.338
12.3.1. Restituzioni e rimborsi di imposte . .	1.001.762	1.162.044	1.336.350
12.3.2. Vincite al lotto	240.000	278.400	320.160
12.3.9. Altre	621	720	828
12.4. <i>Fondi speciali e di riserva</i>	46.911.046	57.946.505	61.230.155
12.4.1. Fondi speciali per provvedimenti legi- slativi in corso	42.870.107	50.241.210	50.081.387
12.4.2. Fondo di riserva per le spese obbliga- torie e di ordine	302.207	464.000	533.600
12.4.3. Fondo di riserva per le spese impre- viste	10.000	11.600	13.340
12.4.4. Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti	300.000	348.000	400.200
12.4.9. Altri	3.428.732	6.881.695	10.201.628
12.5. <i>Ammortamenti</i>	128.497	149.057	171.416
12.5.1. Beni mobili	89.997	104.397	120.057
12.5.2. Beni immobili	38.500	44.660	51.359
12.6. <i>Fondo acquisto buoni del Tesoro poliennali e ammortamento debito pubblico</i>	50.000	58.000	66.700
12.7. <i>Pensioni ordinarie e relativi oneri sociali</i> . .	4.240.000	4.918.400	5.656.160
12.9. <i>Altre spese</i>	2.969.904	3.427.381	3.924.888
<i>In complesso</i> . . .	177.730.818	197.447.582	208.975.373

**D) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
DEL BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1981-1983**

(Comprendente le variazioni)

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1981-83 (a

(milioni)

	Ferrovie			Poste		
	1981	1982	1983	1981	1982	1983
ENTRATE						
Correnti	5.524.200	6.126.135	6.689.294	(a) 2.225.254	(b) 2.742.592	(c) 2.989.963
Conto capitale	2.158.878	2.592.211	3.015.169	290.549	322.522	366.250
	7.683.078	8.718.346	9.704.463	2.515.803	3.065.114	3.356.213
Accensione di prestiti	1.442.809	1.443.417	1.445.008	1.860.778	1.802.186	1.873.459
Totale complessivo entrate	9.125.887	10.161.763	11.149.471	4.376.581	4.867.300	5.229.672
SPESE						
Correnti	7.936.302	8.757.234	9.575.365	(a) 3.985.376	(b) 4.445.820	(c) 4.866.425
Conto capitale	720.100	815.100	881.100	355.449	381.322	318.450
	8.656.402	9.572.334	10.456.465	4.340.825	4.827.142	5.184.875
Rimborso prestiti	469.485	589.429	693.006	35.756	40.158	44.797
Totale complessivo spese	9.125.887	10.161.763	11.149.471	4.376.581	4.867.300	5.229.672
Risparmio pubblico	2.412.102 (-)	2.631.099 (-)	2.886.071 (-)	1.760.122 (-)	1.703.228 (-)	1.876.462 (-)
Saldo netto da finanziare	973.324 (-)	853.988 (-)	752.002 (-)	1.825.022 (-)	1.762.028 (-)	1.828.662 (-)
Ricorso lordo al mercato	1.442.809	1.443.417	1.445.008	1.860.778	1.802.186	1.873.459
(di cui: anticipazioni del Tesoro a copertura del disavanzo)	1.442.809	1.443.417	1.445.008	1.760.778	1.702.186	1.873.459

(a) Di cui milioni 115.231 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda

(b) Di cui milioni 115.507 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda

(c) Di cui milioni 121.355 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO D

legislazione vigente): CIFRE DI SINTESI E RISULTATI DIFFERENZIALI

di lire)

Telefoni			Anas			Monopoli		
1981	1982	1983	1981	1982	1983	1981	1982	1983
872.337	947.308	1.038.259	774.031	806.663	843.127	998.832	1.136.325	1.285.394
552.985	644.210	744.108	1.705.708	834.116	866.617	12.000	13.920	16.008
1.425.322	1.591.518	1.782.367	2.479.739	1.640.779	1.709.744	1.010.832	1.150.245	1.301.402
29.000	29.000	—	—	—	—	—	—	—
1.454.322	1.620.518	1.782.367	2.479.739	1.640.779	1.709.744	1.010.832	1.150.245	1.301.402
(a) 987.212	(b) 1.101.148	(c) 1.234.793	774.031	806.663	843.127	966.601	1.098.937	1.242.398
452.740	503.210	529.108	1.513.849	638.999	665.254	43.625	50.605	58.196
1.439.952	1.604.358	1.763.901	2.287.880	1.445.662	1.508.381	1.010.226	1.149.542	1.300.594
14.370	16.160	18.466	191.859	195.117	201.363	606	703	808
1.454.322	1.620.518	1.782.367	2.479.739	1.640.779	1.709.744	1.010.832	1.150.245	1.301.402
114.875 (-)	153.840 (-)	196.534 (-)	—	—	—	32.231 (+)	37.388 (+)	42.996 (+)
14.630 (-)	12.840 (-)	18.466 (+)	191.859 (+)	195.117 (+)	201.363 (+)	606 (+)	703 (+)	808 (+)
29.000	29.000	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—

postale.
postale.
postale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1981-1983

(milioni)

	Ferrovie			Poste		
	1981	1982	1983	1981	1982	1983
ENTRATE CORRENTI						
Categoria I. - Vendita beni e servizi . . .	4.363.508	4.920.013	5.405.572	2.025.435	2.534.946	2.770.208
Categoria II. - Trasferimenti	1.092.092	1.133.122	1.209.722	82.788	90.382	96.654
Categoria III. - Redditi	30.600	33.000	34.000	600	557	547
Categoria IV. - Poste compensative . . .	—	—	—	(a) 116.431	(b) 116.707	(c) 122.554
Categoria V. - Somme non attribuibili . .	38.000	40.000	40.000	—	—	—
Totale entrate correnti	5.524.200	6.126.135	6.689.294	2.225.254	2.742.592	2.989.963
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Categoria VI. - Vendita beni patrimoniali	50.000	56.000	60.000	1.383	1.443	1.220
Categoria VII. - Ammortamenti	1.730.000	2.045.000	2.398.000	289.166	321.079	365.030
Categoria VIII. - Trasferimenti	378.878	491.211	557.169	—	—	—
Categoria X. - Prelevamenti dal fondo di riserva	—	—	—	—	—	—
Totale entrate in conto capitale	2.158.878	2.592.211	3.015.169	290.549	322.522	366.250
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	7.683.078	8.718.346	9.704.463	2.515.803	3.065.114	3.356.213

(a) Di cui milioni 115.231 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda
(b) Di cui milioni 115.507 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda
(c) Di cui milioni 121.355 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda

ALLEGATO E

(a legislazione vigente): ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE

di lire)

Telefoni			Anas			Monopoli		
1981	1982	1983	1981	1982	1983	1981	1982	1983
812.692	879.043	961.494	7.735	7.735	7.735	910.932	1.034.361	1.168.136
14.580	17.100	20.120	765.146	797.978	834.492	32.530	37.735	43.395
435	435	715	300	100	50	370	429	493
44.630	50.730	55.930	500	500	500	55.000	63.800	73.370
—	—	—	350	350	350	—	—	—
872.337	947.308	1.038.259	774.031	806.663	843.127	998.832	1.136.325	1.285.394
500	500	500	20	20	20	—	—	—
552.485	643.710	743.608	3.200	3.200	3.200	12.000	13.920	16.008
—	—	—	1.702.488	830.896	863.397	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
552.985	644.210	744.108	1.705.708	834.116	866.617	12.000	13.920	16.008
1.425.322	1.591.518	1.782.367	2.479.739	1.640.779	1.709.744	1.010.832	1.150.245	1.301.402

postale.
postale.
postale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO TRIENNALE DELLE AZIENDE AUTONOME 1981-83

(milioni)

	Ferrovie			Poste		
	1981	1982	1983	1981	1982	1983
SPESE CORRENTI						
Personale	3.903.928	4.109.174	4.284.274	2.782.538	3.092.363	3.322.699
Acquisto beni e servizi	1.623.730	1.877.090	2.107.925	592.926	682.394	799.452
Trasferimenti	31.078	32.441	21.021	42.131	47.594	52.220
Interessi	552.056	613.019	686.595	145.266	166.759	183.328
Poste correttive e compensative	122.500	122.500	122.500	^(a) 117.130	^(b) 117.567	^(c) 123.691
Ammortamenti	1.700.000	2.000.000	2.350.000	289.166	321.079	365.030
Somme non attribuibili	3.010	3.010	3.050	16.219	18.064	20.005
Totale spese correnti	7.936.302	8.757.234	9.575.365	3.985.376	4.445.820	4.866.425
SPESE IN CONTO CAPITALE						
Costituzione capitali fissi	716.000	813.000	879.000	355.449	381.322	318.450
Trasferimenti	—	—	—	—	—	—
Partecipazioni	4.000	2.000	2.000	—	—	—
Cotituzione fondi di riserva	100	100	100	—	—	—
Totale spese in conto capitale	720.100	815.100	881.100	355.449	381.322	318.450
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.656.402	9.572.334	10.456.465	4.340.825	4.827.142	5.184.875

(a) Di cui milioni 115.231 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda
(b) Di cui milioni 115.507 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda
(c) Di cui milioni 121.355 quale avanzo dell'Azienda dei telefoni da versare allo Stato tramite l'Azienda

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO F

(a legislazione vigente): ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE ECONOMICHE

di lire)

Telefoni			Anas			Monopoli		
1981	1982	1983	1981	1982	1983	1981	1982	1983
211.581	218.694	230.988	132.900	142.785	153.055	185.998	193.438	201.075
67.819	79.809	92.292	179.244	207.923	239.111	746.340	865.754	995.617
(a) 121.539	(b) 122.317	(c) 128.603	131	152	175	5.769	6.692	7.696
25.113	27.643	30.457	456.045	449.772	444.407	1.312	1.522	1.750
8.600	8.800	8.620	511	511	511	15.002	17.402	20.012
552.485	643.710	743.608	3.200	3.200	3.200	12.000	13.920	16.008
75	175	225	2.000	2.320	2.668	180	209	240
987.212	1.101.148	1.234.793	774.031	806.663	843.127	966.601	1.098.937	1.242.398
451.285	502.710	528.608	1.457.049	612.199	648.454	40.625	47.125	54.194
1.455	500	500	56.800	26.800	16.800	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3.000	3.480	4.002
452.740	503.210	529.108	1.513.849	638.999	665.254	43.625	50.605	58.196
1.439.952	1.604.358	1.763.901	2.287.880	1.445.662	1.508.381	1.010.226	1.149.542	1.300.594

postale.
postale.
postale.

Le tabelle dei singoli stati di previsione sono state approvate nel testo del Governo, con le modificazioni derivanti dalle Note di variazioni incluse nel fascicolo allegato (1383-bis e 1383-ter)